SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

571ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 16 MARZO 1999

(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente ROGNONI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-50

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta). 51-80

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 81-98

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1388-*bis*) *Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali* *(Risultante dallo stralcio degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto dalla 1ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1388) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(1369) *LUBRANO DI RICCO ed altri. – Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale* *(Relazione orale):*

PRESIDENTE . . . . . 2, 3, 4 e *passim*
VILLONE *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* . . . . 2, 3, 10 e *passim*
VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 4, 13, 15 e *passim*
GUBERT *(UDR)* . . . . . 5, 7, 13 e *passim*
PINGGERA *(Misto)* 5, 13, 15
MARCHETTI *(Misto-Com.)* . . . . 6, 7, 8 e *passim*
STANISCIA *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 7
ROTELLI *(Forza Italia)* . . . . 8, 16, 18 e *passim*
MAGNALBÒ *(AN)* . . . . . 9, 11, 12 e *passim*
MONTICONE *(PPI)* 9
DENTAMARO *(CCD)* 9, 10
NOVI *(Forza Italia)* 11, 16
D'ONOFRIO *(CCD)* 12, 14
ROSSI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 13
PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . . . 17, 20, 21 e *passim*
MARINI *(Misto-SDI)* 22, 30
MANTICA *(AN)* 22
BRUNO GANERI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 23, 24
PREIONI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . . . *Pag.* 25
SCHIFANI *(Forza Italia)* 25, 37, 39
MORO *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . . . 30, 31, 32 e *passim*
BESOSTRI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 33, 34
GUERZONI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 34
D'ALESSANDRO PRISCO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 36
MUNDI *(Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)* 36
CÒ *(Misto-RCP)* 38
NAPOLI Roberto *(UDR)* 39
BARBIERI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 31
TIRELLI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . 40

Verifiche del numero legale 11, 16

Discussione:

(3599) *Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale* *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):*

PRESIDENTE 40, 47
BONAVITA *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* . . 40
ROSSI *(Lega Nord-Per la Padania indip.), relatore di minoranza* 45
GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 45, 46
BERTONI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 47
GUBERT *(UDR)* 47
PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 47, 48

Verifiche del numero legale 47, 48

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE 48
LAURO *(Forza Italia)* 48

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1999 . . . 49

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1388-*BIS*:

Articolo 3 ed emendamenti 51

Articolo 4 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 63
Articolo 5 ed emendamenti 65
Articolo 6 ed emendamenti 66
Articolo 7 ed emendamenti 68
Articolo 8 ed emendamenti 73
Articolo 9 ed emendamenti 78

ALLEGATO B

GRUPPI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione 81

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Pubblicazione di ulteriori atti 81

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 81
Assegnazione . . . . . *Pag.* 82

GOVERNO

Trasmissione di documenti 82

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 83

REGIONI

Trasmissione di relazioni 83

INTERROGAZIONI

Nuovo destinatario 83
Annunzio 49
Interrogazioni 84
Da svolgere in Commissione 98
Ritiro 98

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana dell'11 marzo 1999.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 40 senatori in congedo e 8 senatori assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1388-*bis*) *Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali* *(Risultante dallo stralcio degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto dalla 1ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1388)*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici,Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU.

(1369) ***LUBRANO di RICCO ed altri. – Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*** *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 1388-*bis*, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda altresì che gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono stati dichiarati decaduti e che gli emendamenti 3.0.5, 3.0.4, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.19, 3.0.20, 3.0.21, 3.0.22 e 3.0.23 sono stati ritirati.

VILLONE, *relatore*. È favorevole agli emendamenti 3.4 (che assorbe il 3.100) e 3.0.2, contrario agli emendamenti 3.3, 3.5, 3.6, 3.0.10, 3.0.11 e 3.0.18 e chiede ai presentatori di ritirare gli emendamenti 3.0.1, 3.0.3, 3.0.800, 3.0.801 e 3.0.802.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 3.3.

GUBERT *(UDR)*. Chiede di trasformare il 3.6 in subemendamento al 3.4.

PINGGERA *(Misto)*. Chiede di trasformare l'emendamento 3.5 in subemendamento al 3.4, adattandone il testo.

PRESIDENTE. Avverte pertanto che gli emendamenti 3.5 e 3.6 sono trasformati rispettivamente nei subemendamenti 3.4/1 e 3.4/2.

Il Senato respinge il 3.4/1.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. È contrario al 3.4, ma ritiene che debba essere quanto meno modificato approvando il subemendamento 3.4/2, cui è favorevole.

Il Senato respinge il 3.4/2 e approva il 3.4, sostitutivo dell'articolo 3. Risulta di conseguenza assorbito il 3.100.

STANISCIA *(DS)*. Ritira l'emendamento 3.0.1.

GUBERT *(UDR)*. Considera troppo bassa la soglia dei 500.000 abitanti prevista dall'emendamento 3.0.2 e propone ai presentatori di inserire la previsione del parere del consiglio comunale per la formazione delle tabelle dei collegi.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Dichiara il voto contrario al 3.0.2. *(Applausi del senatore Marino).*

ROTELLI *(FI)*. Propone ai presentatori di ritirare l'emendamento, che non è stato discusso in Commissione.

MAGNALBÒ *(AN)*. L'emendamento, che propone una vera riforma elettorale, non è stato esaminato in Commissione e il suo Gruppo voterà contro.

MONTICONE *(PPI)*. Anche il Gruppo PPI invita i presentatori a ritirare l'emendamento per compiere una riflessione ulteriore.

DENTAMARO *(CCD)*. Sarebbe necessario un approfondimento delle conseguenze sul piano tecnico dell'emendamento 3.0.2, di cui auspica pertanto il ritiro; diversamente, il suo Gruppo voterà contro.

VILLONE, *relatore*. Premesso che la proposta di modifica non è stata esaminata in Commissione perché si è deciso di rinviare la questione all'Assemblea, preso tuttavia atto dell'orientamento di diversi Gruppi, propone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.2.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Ritira il 3.0.800 e mantiene il 3.0.801 e il 3.0.802, di cui chiede ugualmente l'accantonamento.

VILLONE, *relatore*. Non esprime nulla in contario, sebbene la portata dei due emendamenti sia più limitata.

PRESIDENTE. Anche gli emendamenti 3.0.801 e 3.0.802 sono accantonati.

MAGNALBÒ *(AN)*. Mantiene l'emendamento 3.0.10.

NOVI *(FI)*. Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,13, è ripresa alle ore 17,33.

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'emendamento 3.0.10.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.0.10 e 3.0.11.

MAGNALBÒ. *(AN)*. Ritira il 3.0.18.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

D'ONOFRIO *(CCD)*. Ritira il 4.1 e dà per illustrato il 4.100.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Dà conto del 4.3 e del 4.0.1.

PINGGERA *(Misto)*. Considera illustrato il 4.5.

GUBERT *(UDR)*. Dà conto del 4.6.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti 4.2, 4.4 e 4.0.2.

VILLONE, *relatore*. È contrario agli emendamenti soppressivi, nonché al 4.5 e al 4.0.2; è invece favorevole al 4.4, che assorbe il 4.100, mentre invita a ritirare il 4.0.1

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Ritira il 4.0.1.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 4.2 e 4.3. È poi approvato il 4.4, interamente sostitutivo dell'articolo 4, per cui risultano preclusi o assorbiti i rimanenti emendamenti. Viene infine respinto il 4.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MARINI *(Misto-SDI)*. Rinuncia ad illustrare il 5.1.

LUBRANO DI RICCO *(Verdi)*. Considera illustrato il 5.2.

GUBERT *(UDR)*. Dà conto del 5.3.

D'ONOFRIO *(CCD)*. Illustra il 5.4.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Illustrando il 5.5, ricorda come lo stesso relatore aveva preannunciato una riconsiderazione dell'articolo 5.

PINGGERA *(Misto)*. Dà conto del 5.6.

VILLONE, *relatore*. È favorevole agli emendamenti soppressivi dell'articolo.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda sulla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli identici emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore NOVI *(FI)*, che risulta appoggiata, dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,47, è ripresa alle ore 18,07.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli identici emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

ROTELLI *(FI)*. Si dichiara contrario all'articolo 5, in quanto tratta materia non pertinente, ma per motivazioni diverse da quelle addotte dalla rappresentante del Governo.

Il Senato approva gli identici emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, soppressivi dell'intero articolo; risulta di conseguenza precluso il 5.6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BORTOLOTTO *(Verdi)*. Considera illustrato il 6.100.

MAGNALBÒ *(AN)*. Non intende illustrare il 6.100a e il 6.101.

D'ONOFRIO *(CCD)*. Sottoscrive e dà per illustrato il 6.1.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Sottoscrive e considera illustrato il 6.3.

VILLONE, *relatore*. È contrario agli emendamenti 6.100, 6.100a e 6.1; il 6.2 e il 6.3 sono in parte preclusi da precedenti votazioni, ma il parere è comunque contrario. Il 6.101 è invece assorbito dalla riformulazione proposta con il 7.1/7.100 (Nuovo testo), che assorbe anche il 7.100 e il 7.1.

MAGNALBÒ *(AN)*. Ritira il 6.101.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il relatore, ma si rimette all'Aula sul 6.100a, di cui ritiene comprensibile lo scopo cautelativo nel caso in cui il provvedimento non fosse vigente prime delle prossime consultazioni.

ROTELLI *(FI)*. Ritiene inopportuna un'incertezza sulla durata dei prossimi mandati amministrativi per le conseguenze che avrebbe sulla campagna elettorale.

GUBERT *(UDR)*. Si determinerebbe anche un'incertezza al momento del voto.

VILLONE, *relatore*. Poiché l'urgenza dettata dalla scadenza elettorale di giugno rappresenta un incentivo ad approvare rapidamente la legge, ribadisce la contrarietà al 6.100a, che invita a ritirare.

MAGNALBÒ *(AN)*. Chiede l'accantonamento dell'articolo 6.

VILLONE *relatore*. È contrario all'accantonamento.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.100, 6.100a e 6.1. Respinge poi il 6.2 fino alle parole «o della medesima provincia»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso ed il 6.3. È infine approvato l'articolo 6.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 7.0.100/1, 7.0.100, 7.0.300, 7.0.301, 7.0.302 e 7.0.303, riguardanti l'istituzione di nuove province, sono improponibili.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Chiede alla Presidenza un chiarimento circa la diversa interpretazione, a seconda dei casi, del concetto di estraneità degli argomenti rispetto ai disegni di legge in esame; chiede inoltre al Governo un impegno formale circa il tema dell'istituzione di nuove province.

MAGNALBÒ *(AN)*. Prendendo atto con rammarico della dichiarazione di improponibilità, chiede che quanto prima vengano esaminati i provvedimenti concernenti l'istituzione di nuove province.

PRESIDENTE. In risposta al senatore Peruzzotti, fa presente che il provvedimento in esame è estremamente specifico rispetto ad altri più complessivi in cui compaiono argomenti eterogenei.

MARINI *(Misto-SDI)*. Accogliendo la decisione della Presidenza, coglie l'occasione per sollecitare da parte della competente Commissione l'esame dei disegni di legge in materia.

PRESIDENTE. Si fa tramite della sollecitazione nei confronti del Presidente della 1ª Commissione permanente.

MANTICA *(AN)*. Poiché l'emendamento 7.0.100 non era improvvisato e l'*iter* per l'istituzione di nuove province era stato rispettato, il Governo dovrà quanto prima consentire la discussione della materia.

BRUNO GANERI *(DS)*. Se la decisione della Presidenza di dichiarare improponibili gli emendamenti relativi all'istituzione di nuove pro-

vince è ineccepibile, è però opportuno che il Governo fornisca indicazioni su come intenda dare risposta alle aspettative delle popolazioni interessate.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo affronterà la materia in tempi molto rapidi.

PREIONI *(LNPI)*. Segnala l'esigenza di modificare la normativa relativa al *referendum* consultivo necessario per il passaggio di comuni e province a regione diversa da quella originaria, materia su cui è pendente presso la 1ª Commissione del Senato un disegno di legge recante la sua firma.

MAGNALBÒ *(AN)*. Ritira l'emendamento 7.0.500.

SCHIFANI *(FI)*. Illustra il 7.1/7.100 (Nuovo testo).

VILLONE, *relatore*. È favorevole all'emendamento 7.1/7.100 (Nuovo testo).

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 7.1/7.100 (Nuovo testo) e l'articolo 7, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT *(UDR)*. Illustra l'emendamento 8.1.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Dà per illustrato l'8.2.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Motiva gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.100.

VILLONE, *relatore*. Illustra l'8.0.2 (Nuovo testo) ed esprime parere contrario agli emendamenti 8.1 e 8.2, mentre è favorevole all'8.0.1 e all'8.0.100.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario agli emendamenti 8.1 e 8.2 e ritira l'8.0.1, in quanto sostanzialmente assorbito dall'8.0.2 (Nuovo testo), su cui esprime parere favorevole.

GUBERT *(UDR)*. Dichiara il voto favorevole all'8.1.

Il Senato respinge gli emendamenti 8.1 ed 8.2 ed approva l'articolo 8 nel suo complesso.

ROTELLI *(FI)*. Dichiara il voto contrario all'8.0.2 (Nuovo testo), che non prevede la riduzione del numero delle sezioni elettorali.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Tale riduzione si è già verificata a seguito dell'approvazione di un'apposita norma nell'ambito del provvedimento collegato alla legge finanziaria dello scorso anno.

MARINI *(Misto-SDI)*. La norma testé evocata dal Governo andrebbe modificata in senso inverso a quanto richiesto dal senatore Rotelli, poiché ha prodotto disagi in numerose sezioni elettorali.

Il Senato approva gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO *(LNPI)*. Aggiunge la firma al 9.1 (Nuovo testo), che dà per illustrato.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Illustra il 9.2.

PRESIDENTE. Data l'assenza del presentatore, dichiara decaduto il 9.0.1.

VILLONE, *relatore*. Esprime parere favorevole sulla prima parte del 9.1 (Nuovo testo), corrispondente all'originario 9.1, chiedendo il ritiro della restante parte, su cui non ritiene di poter esprimere una valutazione compiuta; è altresì favorevole al 9.2.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole alla prima parte dell'emendamento, mentre è contrario alla restante parte.

MORO *(LNPI)*. Ritira il 9.1 (Nuovo testo).

Il Senato approva l'emendamento 9.2 e l'articolo 9, nel testo emendato.

GUERZONI *(DS)*. Ritiene che alla base del ritiro dell'emendamento 8.0.1 del Governo vi sia un'errata valutazione della materia da essa trattata, diversa da quella propria dell'emendamento 8.0.2.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Condivide l'osservazione del senatore Guerzoni e chiede che l'8.0.1 venga posto ai voti. In risposta ad un quesito posto dal senatore Gubert (UDR), precisa che la norma, non individuando un obbligo bensì una facoltà, non comporta problemi di copertura finanziaria.

Non facendosi osservazioni, il Senato approva l'8.0.1.

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3, precedentemente accantonati, avvertendo che i presentatori del 3.0.2 lo hanno riformulato, accogliendo la proposta di modifica avanzata dal senatore Gubert *(v. Allegato A).*

VILLONE, *relatore.* Chiede ai presentatori degli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.801 di ritirarli; propone poi una diversa formulazione del 3.0.802 *(v. Allegato A).*

D'ALESSANDRO PRISCO *(DS)*. Accoglie l'invito del relatore, notando però che il Senato ha potuto disporre di molti mesi per valutare le proposte contenute negli emendamenti in questione.

MARCHETTI *(Misto-Com.*). Ritira il 3.0.801 ed accoglie la modifica proposta dal relatore al 3.0.802.

Il Senato approva il 3.0.802, nel testo modificato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MUNDI *(RI-LI-PE)*. Dichiara il voto favorevole al testo, che aggiorna ed arricchisce le norme elettorali relative agli enti locali.

MAGNALBÒ *(AN)*. Il testo rimette ordine alla complessa materia elettorale per gli enti locali e quindi, malgrado l'amarezza per la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti tendenti ad istituire nuove province, AN esprimerà voto favorevole.

SCHIFANI *(FI)*. Il Gruppo FI voterà in modo convinto a favore del provvedimento, di cui condivide l'impianto, ulteriormente migliorato dall'Assemblea.

CÒ *(Misto-RC)*. Il Senato si accinge a compiere un ulteriore grave passo verso il presidenzialismo, per ora a livello locale, con un sostanziale restringimento degli spazi di democrazia a causa dell'indebolimento del ruolo dei consigli comunali e provinciali. I senatori di Rifondazione comunista voteranno pertanto contro il disegno di legge.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. I Comunisti italiani esprimeranno voto contrario per le motivazioni già enunciate nel corso della discussione generale e dell'esame dell'articolato.

NAPOLI Roberto *(UDR)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo.

VILLONE, *relatore.* Propone il seguente nuovo titolo del disegno di legge: «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito. Propone il rinvio della votazione finale alla prossima seduta.

SCHIFANI *(FI)*. Condivide la proposta.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in senso contrario, la proposta si intende accolta.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Discussione del disegno di legge:

(3599) ***Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

BONAVITA, *relatore*. Illustra i punti fondamentali del provvedimento, sollecitando l'Assemblea a risolvere le questioni rimaste aperte dopo il dibattito in Commissione e auspicando lo stesso clima di collaborazione registrato in quella sede. Il testo, in linea con la recente riforma fiscale, che tende a favorire la capitalizzazione delle imprese, si propone di correggere l'andamento del ciclo economico, attraverso il risanamento della struttura produttiva, la riduzione del prelievo alle imprese e la ripresa degli investimenti, e prevede una radicale riforma della previdenza complementare, nonché alcune norme di attuazione del federalismo fiscale, con riferimento alle regioni ed ai comuni. Va infine segnalata la previsione di una delega al Governo per la revisione degli estimi catastali concernenti la tassazione degli immobili. *(Applausi dai Gruppi DS, PPI, RI-LI-PE e Misto)*.

ROSSI, *relatore di minoranza*. Poiché l'Aula è semideserta, rinuncia ad integrare la relazione scritta.

GASPERINI *(LNPI)*. Il presidente Mancino, nell'annunciare il prolungamento della seduta antimeridiana del 12 marzo e l'anticipazione della pomeridiana, alla specifica richiesta del senatore Peruzzotti ha risposto che le Commissioni parlamentari sarebbero state sconvocate. Invece, la Commissione finanze e tesoro si è convocata alle ore 15 ed ha deliberato, in assenza dei senatori Rossi e Avogadro del Gruppo LNPI. Chiede pertanto l'annullamento di quelle decisioni e la remissione del provvedimento alla Commissione, per un ulteriore approfondimento sugli aspetti relativi al federalismo fiscale. In subordine, propone il non passaggio all'esame degli articoli, accertando su tale votazione la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Sulla seduta della 6ª Commissione permanente il presidente Mancino ha inviato una lettera al senatore Gasperini. Quanto alla seconda richiesta, trattandosi di un provvedimento collegato alla

manovra finanziaria, in questo momento può essere posta solo la questione sospensiva.

GASPERINI *(LNPI)*. Pone allora la questione sospensiva per una settimana.

BERTONI *(DS)*. Le obiezioni sulla mancata attuazione del federalismo fiscale riguardano il merito del provvedimento e quindi non giustificano il rinvio della discussione per una settimana.

GUBERT *(UDR)*. A causa dell'equivoco segnalato dal senatore Gasperini, il Presidente della Commissione finanze e tesoro ha dichiarato decaduti, per assenza del proponente, alcuni emendamenti a sua firma. *(Applausi dal Gruppo LNPI).*

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,55, è ripresa alle ore 20,15.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Nel rinnovare la questione sospensiva, chiede di verificare la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di domani.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

LAURO *(FI)*. Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-11109, concernente la società SOFER-Preda della Finmeccanica.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di rappresentare tale sollecitazione al Governo.

ALBERTINI, *segretario.* Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 17 marzo 1999. *(v. Resoconto stenografico).*

La seduta termina alle ore 20,20.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'11 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Bosello, Brutti, Calvi, Carpi, Cecchi Gori, Corrao, Corsi Zeffirelli, Del Turco, De Luca Michele, De Martino Francesco, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Ossicini, Manconi, Martelli, Montagnino, Palumbo, Pellegrino, Pettinato, Rocchi, Sartori, Serena, Tabladini, Taviani, Toia, Valiani, Vedovato.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Lauricella e Speroni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Cioni, Contestabile, Squarcialupi e Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Mazzuca Poggiolini, per partecipare alla Conferenza internazionale sull'infanzia e il tabacco.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1388-*bis*) *Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali* *(Risultante dallo stralcio degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto dalla 1ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1388) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(1369) *LUBRANO DI RICCO ed altri. – Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1388-*bis* e 1369.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1388-*bis*, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti soppressivi 3.1, 3.2 e 3.3, ove essi non siano stati ritirati o dichiarati decaduti.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 3.4, che sostanzialmente mantiene immutato il significato del testo, abbassando però al 3 per cento, dal 4 attualmente previsto, la soglia di accesso per l'assegnazione dei seggi. Ritengo che la percentuale del 4 per cento avrebbe potuto ben essere mantenuta, ma c'è una richiesta in tal senso che viene da più parti; vi è, infatti, anche un altro emendamento, il 3.100, che sostanzialmente si indirizza in tale direzione e per il quale ovviamente l'orientamento del relatore sarebbe ugualmente positivo, ove non fosse assorbito dall'emendamento 3.4.

Esprimo, quindi, parere contrario all'emendamento 3.5.

Come detto, l'emendamento 3.100 sarà assorbito dall'emendamento 3.4, se esso verrà approvato.

Esprimo parere contrario all'emendamento 3.6.

Chiedo poi al collega Staniscia di ritirare l'emendamento 3.0.1, perché l'elezione diretta del presidente e del consiglio delle comunità

montane non può, io credo, essere vista al di fuori di una valutazione complessiva del quadro dell'associazionismo tra gli enti locali, che merita una riflessione sistematica.

Certamente qui abbiamo una situazione normativa che richiede una rivisitazione. Stiamo introducendo ancora delle modifiche nella disciplina delle forme associative – ricordo le unioni – e quindi questo punto concernente le comunità montane meriterà di essere riconsiderato, ma non mi pare opportuna un'introduzione, allo stato, così «pesante» di una forma di elezione diretta.

Quindi, pur comprendendo le motivazioni alla base di questo emendamento e pur ritenendo che esse abbiano una loro validità, chiedo al presentatore di ritirarlo.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 3.0.2, che prevede, per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, l'introduzione di collegi plurinominali. In questo modo si risponde ad un'esigenza che è ben nota a chi affronta la battaglia politica nelle grandi città, cioè quella di una campagna elettorale affrontata in una grande dimensione territoriale con il meccanismo della preferenza unica. Si vede anche come, in effetti, nell'attuale sistema, il consigliere comunale non sia mai veramente rappresentativo dell'intera realtà comunale, ma esprima parte di essa... *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Villone. Onorevoli colleghi, il senatore Villone ha un tono di voce basso e dal banco della Presidenza faccio fatica a seguire i suoi ragionamenti. Peraltro lo ringrazio perché non si sta limitando ad esprimere un secco sì o no, ma sta motivando i pareri favorevoli e contrari. Chiedo pertanto all'Aula un po' di attenzione.

VILLONE, *relatore*. Naturalmente, seguire i ragionamenti altrui è sempre un *optional*, Presidente.

PRESIDENTE. Seguire è un *optional*, ma non disturbare gli altri – secondo me – è un dovere.

VILLONE, *relatore*. Certo, in questo caso è un obbligo. Comunque, chiaramente non mi riferivo a lei.

Quindi, dicevo che l'emendamento 3.0.2 riflette una realtà ben nota, secondo cui il consigliere comunale non esprime l'intera dimensione territoriale nella grande città, di fatto, ovviamente, non di diritto. La proposta può incontrare qualche difficoltà nel rapporto con le autonomie circoscrizionali, però complessivamente mi sembra che meriti una valutazione positiva, nel senso che i vantaggi sono superiori agli eventuali svantaggi. Pertanto, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.0.2.

Mi sembra che l'emendamento 3.0.3 sia in qualche misura alternativo al precedente, quindi ritengo che dovrebbe essere ritirato.

Chiedo al collega Marchetti di ritirare gli emendamenti 3.0.800 e 3.0.801, perché ritengo che la disciplina delle sottoscrizioni tutto sommato possa essere lasciata così com'è.

Chiedo, inoltre, il ritiro dell'emendamento 3.0.802.

Se non sbaglio, sono stati ritirati gli emendamenti 3.0.5, 3.0.4, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9 sull'introduzione del sindaco vicario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.10. Siamo nell'ordine dei meccanismi legislativi di stabilizzazione, che personalmente non mi vedono favorevole, soprattutto in un sistema nel quale la stabilità già è prevista dal punto di vista del modello formale. Se non c'è di fatto, ciò è dovuto a problemi di ordine politico e non certo allo schema legislativo. Pertanto, esprimo parere contrario anche sull'emendamento 3.0.11.

Sono stati ritirati gli emendamenti 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16 e 3.0.17.

Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 3.0.18, perché fa riferimento ad una figura di presidente vicario della provincia che, in realtà, non è coerente con l'attuale configurazione normativa; lo sarebbe nell'ipotesi di un *ticket* elettorale di due eletti simultaneamente, ma non nel contesto attuale.

I restanti emendamenti sono stati ritirati.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signora Presidente, il Governo condivide il parere espresso dal relatore; desidero soltanto aggiungere, in particolare per quanto riguarda l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Staniscia, che l'assetto interno delle comunità montane e le modalità di elezione degli organi delle stesse sono stati, in questa fase, dibattuti alla Camera dei deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 4493, giungendosi ad una conclusione in parte diversa. Qui si prevede che le leggi regionali disciplinino l'organizzazione interna, mentre nell'altro ramo del Parlamento un orientamento largamente maggioritario ha invece preferito rimetterla alla potestà statutaria, in una direzione diversa ma non incompatibile con quella contenuta nell'emendamento in questione quanto alla modalità di elezione del presidente della comunità montana.

Io ritengo che l'argomento trattato dal comma 1 dell'emendamento 3.0.1 possa essere utilmente trasferito all'esame dei colleghi della Camera dei deputati, affinché venga discusso, eventualmente per integrare il testo all'esame di quell'Assemblea, anche se ancora non si è giunti alla discussione degli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.2, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altri senatori, il Governo esprime parere favorevole, mentre chiede di ritirare l'emendamento 3.0.3.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.0.10 e 3.0.11 – se ben ricordo quanto è accaduto questa mattina – mi pare che il collega Magnalbò sia disposto a ritirarli, perché probabilmente convinto da qualche ragionamento che, nel frattempo, è stato fatto.

Per il resto, come ho detto all'inizio del mio intervento, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono stati dichiarati decaduti.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, durante la fase dell'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3, avevo chiesto se era possibile considerare l'emendamento 3.6 come subemendamento all'emendamento 3.4, in quanto altrimenti quello da me presentato verrebbe a decadere. D'altronde, le ragioni per cui era stato proposto credo valgano anche per la seguente nuova formulazione che presento come subemendamento:

All'emendamento 3.4, sopprimere le parole: «e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia».

3.4/2 (già em. 3.6) GUBERT

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signora Presidente, in primo luogo, mi permetto di chiedere di anticipare la votazione dell'emendamento 3.5, perché si tratta di una proposta modificativa con una portata più ampia rispetto all'emendamento 3.4: con l'accoglimento di quest'ultimo, quello da me presentato risulterebbe, infatti, precluso.

Riformulo l'emendamento 3.5 come subemendamento all'emendamento 3.4:

All'emendamento 3.4, sostituire le parole: «quelle liste che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi» *con le altre:* «le liste che abbiano ottenuto meno dei voti validi necessari per l'assegnazione di un seggio».

3.4/1 (già em. 3.5) PINGGERA

E, visto che mi ci trovo, vorrei brevemente svolgere una dichiarazione di voto in proposito.

La mia proposta modificativa garantisce, in sostanza, che le liste che abbiano ottenuto i voti validi necessari per l'assegnazione di un seggio possano anche ottenerlo: questo comunque – e sottolineo «comunque» – nel caso si tratti di liste presentate da minoranze linguistiche. A

tale proposito, sono dell'avviso che, ove necessario, questa aggiunta la si potrebbe anche fare, e l'accetterei.

Debbo comunque aggiungere che sarebbe opportuno che il principio contenuto nell'emendamento 3.5, ora emendamento 3.4/1, valesse per tutte le liste e non solo per quelle presentate dalle minoranze linguistiche. Questo perché chi ha ottenuto i voti validi necessari per eleggere un candidato a quoziente pieno, mi sembra non possa e non debba essere escluso per il principio del rispetto della volontà democratica degli elettori e soprattutto per quello dell'osservanza dell'uguaglianza del voto, dell'uguaglianza del peso del voto, perché altrimenti verrebbe svalutato il peso del voto di formazioni piccole, di formazioni *in fieri*, di formazioni politiche nascenti. In sostanza, in questa maniera, verrebbe precluso lo sviluppo di nuove formazioni politiche, che poi possono anche diventare grandi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4/1, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4/2.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, io voterò contro l'emendamento 3.4, anche se lievemente migliorativo rispetto al testo, perché in realtà esso si limita a ridurre al tre per cento la quota che dà diritto all'assegnazione dei seggi, ma mantiene poi il vincolo per il quale tale sbarramento si applica soltanto a coloro che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. Si tratta, in sostanza, di una norma estremamente punitiva per le minoranze, una norma veramente drastica in un sistema già basato sul maggioritario.

Ritengo che l'emendamento 3.4/2 migliorerebbe la situazione perché quanto meno non prevede un trattamento privilegiato per chi si coalizza. Chi si coalizza entra nel meccanismo del maggioritario e contribuisce all'elezione del sindaco, alla costituzione di una maggioranza, ma non è giusto che abbia l'ulteriore trattamento di favore che gli assegna il testo licenziato dalla Commissione, per il quale l'emendamento 3.4 si limita a ridurre la percentuale dal tre al quattro per cento.

Pertanto, l'emendamento 3.4/2, che ovviamente lascerebbe ancora in vita l'emendamento 3.4, ma sopprimendone la seconda parte, trova il mio consenso perché elimina l'aspetto più discriminatorio che viene introdotto dal testo della Commissione, e che resta anche nell'emendamento 3.4, che, a mio avviso, presenta altresì elementi di incostituzionalità. Infatti, a quel punto si dà effettivamente un peso diverso ai voti che vengono espressi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4/2, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Lubrano di Ricco e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo 3.

È approvato.

L'emendamento 3.100 è assorbito.

Senatore Staniscia, accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 3.0.1?

STANISCIA. Sì, Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.2.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, ritengo che l'emendamento in esame risponda ad una esigenza positiva. Vi sono, però, due elementi su cui riflettere. Uno riguarda la soglia di 500.000 abitanti: qui si presume che una comunità che superi i 500.000 abitanti non abbia più grande senso come insieme, come unità in sé. A mio avviso, invece, questo meccanismo scatta con un numero superiore di abitanti, cioè si verifica, da un punto di vista sociologico, per comuni con un milione circa di abitanti, ma non – ripeto – con una popolazione di 500.000 abitanti, soprattutto quando questa è già articolata in sottounità. Vorrei, quindi, invitare a riflettere su questo aspetto.

Altro punto di riflessione riguarda il fatto che il numero dei collegi sia stabilito semplicemente su proposta del Ministero dell'interno. A me sembra che una comunità debba poter presentare una proposta del proprio consiglio comunale circa l'articolazione in più collegi e poi, eventualmente, potrà essere il Ministero dell'interno a sanzionarla e a renderla esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica, ma che ad una comunità sia preclusa la possibilità di proporre il modo più sensato di articolare la propria rappresentanza non mi sembra corretto.

Inviterei perciò i proponenti dell'emendamento 3.0.2 ad aggiungere almeno che la tabella dei collegi è stabilita su proposta del Ministro dell'interno, sentito il consiglio comunale, in modo che vi possa essere almeno questo elemento di informazione. Ancor meglio sarebbe se si potesse anche elevare la soglia prevista di 500.000 abitanti.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signora Presidente, annuncio il mio voto contrario a questo emendamento che è, a mio parere, di estrema gravità. Credo infatti che con l'emendamento in esame si stravolga il senso della rappresentanza che c'è attualmente in consiglio comunale. Se questa modifica sarà approvata, il consigliere comunale non sarà più rappresentante dell'intero comune, ma di una frazione di esso, diventerà cioè un consigliere di quartiere di quello stesso comune. Sarà così espressione unicamente degli interessi del suo quartiere e la rappresentanza complessiva del comune sarà praticamente consegnata esclusivamente al sindaco.

Pur con tutto l'apprezzamento per i colleghi che hanno presentato questo emendamento, ritengo che se esso fosse accolto, l'Assemblea approverebbe molto frettolosamente un testo che davvero introduce una rilevante innovazione, sulla quale non so se vi sia stata una adeguata riflessione.

Anche stamattina ci siamo intrattenuti sul consiglio comunale, molti colleghi ne hanno discusso, e lo stesso relatore riconosceva che vi è l'esigenza di rivederne complessivamente il ruolo, ma ritengo che con norme di questo tipo noi ne distruggiamo il ruolo e rendiamo il consigliere comunale una figura portatrice di interessi di pezzi della città; il consiglio comunale sarà così un assiemaggio di interessi parziali. Verrà meno una rappresentanza del comune, se non nella figura del sindaco, che così resterà sempre più consegnato ad un ruolo del tutto spropositato, per come viene ad essere configurato già nei primi articoli di questo disegno di legge e per come indirettamente anche questo emendamento determinerebbe. Solo il sindaco emerge da queste norme, i consiglieri comunali conteranno sempre meno e saranno, anche istituzionalmente, relegati in un ruolo infinitamente minore *(Applausi dal senatore Marino)*.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signora Presidente, le motivazioni che sono state addotte dai proponenti dell'emendamento 3.0.2 sono degne di attenzione, in particolare quella tendente ad instaurare un collegamento fra l'eletto e il territorio. Tuttavia, devo dire che con questo emendamento si interviene, di fatto, sul regime elettorale delle aree metropolitane. Esso, infatti, riguarda i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, all'interno dei quali già si riscontrano dei problemi di definizione dei cosiddetti consigli circoscrizionali.

Pertanto, si dovrebbe immaginare un collegamento anche fra le circoscrizioni dei consigli circoscrizionali, che in sede di riforma dovrebbero diventare comuni veri e propri o comunque municipi, e la relativa legge elettorale. Far stabilire questo al Ministero dell'interno, a prescindere dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni, mi sembra arbitrario, rispetto anche alle istanze di autonomia che vengono fatte valere. Inoltre, ci troviamo in materia elettorale e ogni volta che si è in tale ambito si dovrebbe fare una riflessione specifica.

Senza essere pregiudizialmente contrario alla proposta avanzata, vorrei tuttavia pregare i proponenti di voler ritirare l'emendamento al nostro esame, perché non è stato discusso in Commissione e perché, in sostanza, trova l'Aula impreparata, come anche qualche collega ha fatto rilevare. Quindi, vorrei chiedere – ripeto – ai proponenti di voler ritirare per ora l'emendamento 3.0.2.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signora Presidente, con tutto il rispetto e la stima per chi ha presentato l'emendamento, devo dire tuttavia che ci troviamo di fronte, ancora una volta, ad un testo preordinato e non discusso, che contiene una vera e propria riforma elettorale, complicata e con dei parametri da verificare.

Quindi, noi di Alleanza Nazionale chiediamo di valutare insieme questo testo, di rimandarlo in Commissione, sede nella quale ognuno poi farà le proprie osservazioni, e successivamente, sulla base di un accordo propositivo, costruttivo e globale – condivido in proposito certe perplessità espresse dal senatore Marchetti – potremo procedere all'approvazione e alla definizione di questo testo.

Pertanto, dichiaro che Alleanza Nazionale voterà contro l'emendamento 3.0.2.

MONTICONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE. Signora Presidente, la posizione del Gruppo parlamentare del Partito Popolare è quella di invitare ad una riflessione ulteriore sull'emendamento al nostro esame. Infatti, oltre alle osservazioni che sono già state fatte da alcuni colleghi, occorre valutare il fatto che nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti esiste già una rappresentanza per collegi, ossia in Parlamento.

Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti vi sono, infatti, più collegi elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato della Republica. Pertanto, potrebbe anche scaturire una sorta di sovrapposizione istituzionale, nella quale sia gli eletti nel consiglio comunale che gli eletti nel Parlamento avrebbero un tipo di rappresentanza che non è adatta – a mio parere – a quella invece più diretta in un certo senso e più complessiva sulla città, che è demandata ai consiglieri comunali.

Per questa ragione, vorrei anch'io suggerire di ritirare questo emendamento, altrimenti la mia posizione è quella di votare contro esso.

DENTAMARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO. Signora Presidente, sembra anche a noi che la messa in votazione di questo emendamento stravolgerebbe addirittura il senso del percorso che si è inteso intraprendere con questo provvedimento, che non era certamente quello di una riforma del sistema elettorale per gli enti locali ma – come ho già rilevato questa mattina in discussione generale – la necessità di apportare una serie di correttivi al sistema elettorale vigente senza modificarlo. Questi emendamenti invece hanno un contenuto estremamente complesso, non temo di dire difficile da valutare nel momento dei lavori in Aula, nonostante che questo provvedimento, pur nella sua semplicità, abbia avuto un lungo percorso in Commissione; anzi, se c'è una doglianza e una recriminazione da fare è proprio quella inerente il ritardo con cui questo provvedimento è giunto all'esame dell'Aula. Sarebbe stato auspicabile che avesse potuto essere approvato come legge, quindi anche dall'altro ramo del Parlamento, prima della tornata elettorale che sta per impegnare tutte le forze politiche per il rinnovo di consigli comunali e provinciali in moltissime realtà italiane. Siamo invece in grande ritardo, eppure questo tempo non è stato utilizzato per proporre nella sede assai più opportuna della Commissione modifiche così importanti, alle quali non riteniamo assolutamente di poter dare la nostra adesione in questo momento.

Anche da un punto di vista, poi, tecnico e di merito, pur non potendo scendere in un esame dettagliato, proprio per le ragioni che ho detto, credo che si possano condividere molte delle perplessità segnalate dai colleghi dei vari Gruppi che mi hanno preceduto.

Posso aggiungere un'altra considerazione: ci sarebbe da verificare se non la compatibilità, quanto meno la coerenza di questo meccanismo che viene proposto con l'emendamento in questione con il sistema elettorale per le circoscrizioni, che è un'elezione che si svolge contestualmente proprio nei comuni che superano un certo numero di abitanti.

Per tutte queste ragioni anche il Centro Cristiano Democratico auspica un ritiro dell'emendamento e comunque annuncia il voto contrario.

VILLONE, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, *relatore.* Signora Presidente, vorrei innanzitutto precisare che, per la verità, non è che di questo non si sia mai parlato, anzi si è discusso a lungo di questo in Commissione e si è deciso in quella sede di rinviare la questione all'Aula. Questo per la storia.

Comunque, prendo atto che c'è stata la manifestazione di orientamenti da parte di vari Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione, nel senso di una ulteriore riflessione. Proporrei allora, visto che questo è un articolo aggiuntivo, di accantonarlo per riflettere sugli argomenti proposti dai colleghi, che sono certamente degni di nota, e intanto procedere con le altre votazioni. Oltre all'emendamento 3.0.2 andrebbe accantonato anche l'emendamento 3.0.3, che sarebbe poi eventualmente precluso dall'approvazione del primo emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signora Presidente, in relazione alla richiesta del relatore di accantonamento, poiché sono stato invitato a ritirare gli emendamenti, pur essi aggiuntivi, 3.0.800, 3.0.801 e 3.0.802, ritiro il 3.0.800, mentre mantengo gli altri due emendamenti.

Chiederei al relatore, se è d'accordo, di accantonare anche questi emendamenti per parlarne successivamente.

VILLONE, *relatore*. Se il collega Marchetti fa questa richiesta, non ho nulla in contrario. Sottolineo però che mentre il contenuto dell'emendamento 3.0.2 è particolarmente complesso, il contenuto di questi emendamenti è assolutamente semplice.

MARCHETTI. Non c'è dubbio, però di fronte alla richiesta del relatore ritengo invece che si tratti di una tematica che potrebbe essere ulteriormente chiarita.

Se non ci sono obiezioni, chiedo l'accantonamento di questi due emendamenti. Insisto su questi due e non sull'emendamento 3.0.800.

VILLONE, *relatore*. Il relatore non ha niente in contrario.

PRESIDENTE. Pertanto anche gli emendamenti 3.0.801 e 3.0.802 sono accantonati.

Ricordo che gli emendamenti 3.0.5, 3.0.4, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9 sono stati ritirati.

Senatore Magnalbò, insiste per la votazione dell'emendamento 3.0.10, per il quale è stato richiesto il ritiro?

MAGNALBÒ. Sì, signora Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.10.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Dichiaro chiusa la verifica. *(Il senatore Marini manifesta la propria intenzione di votare)*. Ormai la verifica è stata chiusa.

PETRUCCIOLI. Ma stiamo votando!

PRESIDENTE. Il margine è tale che anche se lasciamo votare il senatore Marini non si raggiungerebbe il numero legale.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,13, è ripresa alle ore 17,33).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1388-*bis* e 1369

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.10, presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.11, presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti dal 3.0.12 al 3.0.17 sono stati ritirati.

Senatore Magnalbò, ritira anche l'emendamento 3.0.18?

MAGNALBÒ. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti dal 3.0.19 al 3.0.23 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi che invito i presentatori ad illustrare.

D'ONOFRIO. Signora Presidente, c'è stato un errore, di conseguenza ritiro l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.2 si intende illustrato.

MARCHETTI. Signora Presidente, le motivazioni che mi hanno indotto ad esprimermi contro l'articolo 3, che non abbiamo votato, sono le stesse che mi hanno indotto a presentare questo emendamento, soppressivo dell'articolo 4. Do per illustrato l'emendamento 4.0.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.4 si dà per illustrato.

PINGGERA. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.5.

D'ONOFRIO. Anch'io, signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.100.

GUBERT. Le stesse motivazioni addotte per l'articolo 3 valgono anche per l'articolo 4: non si comprende per quali ragioni dobbiamo premiare piccoli «frammenti» che si coalizzano e castigare invece una parte politica che si presenta in maniera autonoma.

ROSSI. Signora Presidente, aggiungo la mia firma in calce all'emendamento 4.0.2 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3, che intendono sopprimere l'articolo 4, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.4 con le stesse motivazioni che hanno sostenuto l'approvazione di un analogo emendamento presentato all'articolo 3.

Conseguentemente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.5 e parere favorevole sull'emendamento 4.100 anche se esso è assorbito dall'emendamento 4.4 che tende a sostituire l'intero articolo 4.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 4.6, mentre chiedo al senatore Marchetti di ritirare l'emendamento 4.0.1, perché esso tratta un punto sul quale effettivamente le opinioni sono molto controverse.

MARCHETTI. Ritiro l'emendamento 4.0.1.

VILLONE, *relatore*. Ne prendo atto.

Infine, chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento 4.0.2 – altrimenti parere contrario – perché, pur avendo discusso in varie occasione di questa possibilità, mi pare che la norma citata in tale proposta modificativa apra la via a tutto un insieme di contrattazioni, di scambi e di meccanismi non trasparenti che, tutto sommato, sarebbe meglio evitare.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Marini, identico all'emendamento 4.3, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Lubrano di Ricco e da altri senatori, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.5 e 4.6 e assorbito l'emendamento 4.100.

Ricordo che l'emendamento 4.0.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dai senatori Speroni e Rossi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARINI. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.2 si dà per illustrato.

GUBERT. Signora Presidente, l'articolo 5 introduce un disposto che in pratica non vorrebbe riconoscere peculiarità che si possono stabilire a livello provinciale; in altre parole, una lista che avesse un forte sostegno per qualche ragione – etnica, di appartenenza territoriale, oppure di natura anche meramente politica – a livello provinciale verrebbe preclusa per il fatto che non è rappresentata sufficientemente nelle altre province della regione.

A me non sembra un modo rispettoso delle opinioni degli elettori; per cui, la soppressione dell'articolo 5 da me proposta realizza questa mia opinione.

D'ONOFRIO. Signora Presidente, chiedo scusa, ma vorrei un po' più di attenzione. Non conosco gli orientamenti della Commissione, la collega Dentamaro non può essere presente in questo momento, ma noi, con l'emendamento 5.4, chiediamo la soppressione dell'articolo per ragioni che ci sembrano assolutamente determinanti.

Da un lato vorremmo ancora una volta ribadire che la potestà legislativa regionale in materia elettorale non può essere ovviamente compromessa fino al punto da prevedere le percentuali di qualunque tipo. Quindi, la soppressione dell'articolo dovrebbe essere rispettosa di un orientamento che sta prendendo corpo nel Parlamento della Repubblica. Non mi riferisco, ovviamente, ai risultati della Bicamerale o del lavoro svolto dalla Camera dei deputati; ma la Camera ha approvato una proposta in materia di statuti regionali con competenza legislativa in questa materia. Mi sembrerebbe assolutamente improprio che il Senato si orientasse in senso opposto.

La seconda ragione, ovviamente, riguarda il merito. Noi possiamo stabilire limiti di percentuale di voto di questo o di quel partito in questa o quella elezione, ma questo articolo sostanzialmente vuol introdurre un criterio che va molto al di là del quattro per cento che oggi riguarda la ripartizione della quota proporzionale dei voti per l'elezione della Camera dei deputati. Questo finirebbe con l'impedire la presenza di Gruppi politici significativi, mentre per quanto riguarda le elezioni comunali abbiamo stabilito che la percentuale debba essere ottenuta o dai singoli

gruppi o dal collegamento al quale si appartiene. Da questo punto di vista non mi sembra molto diversa la situazione regionale, per cui noi chiediamo la soppressione dell'articolo 5 per ragioni di ordine costituzionale e per motivi di merito. Mi auguro che l'orientamento del relatore e del Governo su questo tema, che non ho potuto ascoltare in Commissione, sia conforme al nostro orientamento.

MARCHETTI. Signora Presidente, con l'emendamento 5.5 chiediamo la soppressione dell'articolo 5 perché in realtà nell'ambito regionale vi possono anche essere liste che ottengono meno del quattro per cento dei voti, che tuttavia sono essenziali alla rappresentatività della realtà culturale e politica di quella regione. Ci sembra una norma che va in una direzione che non ha una giustificazione sul terreno della governabilità da assicurarsi attraverso i meccanismi elettorali, mentre penalizza enormemente, in alcune regioni in modo netto, la rappresentatività della realtà. Per questo chiediamo la soppressione dell'articolo 5.

Mi sembra che il relatore, in uno dei vari interventi che ha svolto, avesse preannunciato una riflessione o un ripensamento sull'articolo 5.

PINGGERA. Signora Presidente, colleghi, la logica dell'emendamento 5.6 è già stata da noi evidenziata in precedenza ed è volta ad una sostanziale salvaguardia dell'uguale peso del voto per chi ha raggiunto un seggio con voti pieni, e quindi per garantire anche il rispetto del dettame costituzionale in materia.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore.* Sono favorevole agli emendamenti soppressivi, Presidente.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Come ho già avuto modo di dire intervenendo in replica, il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 5 perché nel frattempo è intervenuto un testo di legge costituzionale, già votato da un ramo del Parlamento, che rimette la potestà legislativa in materia di sistemi elettorali a ciascuna regione.

Questo motivo prevale su qualsiasi altra considerazione di opportunità di modifiche o di critiche al contenuto dell'attuale legge elettorale regionale, che è stata definita invece dallo Stato, e che molto probabilmente sarà applicata ancora una volta nelle elezioni regionali del 2000. Ma, ciò nonostante, la coerenza con quanto è stato appena votato, con il parere favorevole del Governo, deve prevalere su qualsiasi altra considerazione, cioè su qualsiasi esigenza di correzione dell'attuale contenuto della legge elettorale regionale.

Per questa ragione, anche il Governo condivide gli emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1, identico agli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Pertanto, sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,47, è ripresa alle ore 18,07).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1388-*bis* e 1369

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Ricordo che siamo in sede di votazione dell'emendamento 5.1, identico agli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, intervengo per dare una motivazione diversa alle ragioni del voto contrario sugli emendamenti soppressivi. La ragione è che la legislazione elettorale regionale non attiene alla sostanza del provvedimento. Poiché ho notato che il Presidente del Senato ha già fatto uso di questa categoria giuridica, credo che questa debba essere adottata. Non mi sembrano invece pertinenti le altre considerazioni svolte. Il fatto che la Camera abbia approvato un disegno di legge costituzionale che rimette la legislazione elettorale regionale alle regioni stesse non mi sembra un argomento decisivo, tanto più che la Camera in tale provvedimento non esclude che dei princìpi siano posti dalla legislazione dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Marini, identico all'emendamento 5.2, presentato dal senatore Lubrano di Ricco e da altri senatori, all'emendamento 5.3, presentato dal senatore Gubert, all'emendamento 5.4, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori, e all'emendamento 5.5, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

È approvato.

A seguito di questa votazione, l'emendamento 5.6 risulta precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 6.100.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, gli emendamenti 6.100ª e 6.101 si danno per illustrati.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 6.1 e lo do per illustrato.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 6.2 e 6.3 e li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti che attengono alla durata degli organi elettivi. Mi pare preferibile lasciare i normali princìpi e quindi applicare la legge a far data dall'entrata in vigore e solo per il futuro.

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 6.100, 6.100ª e 6.1. Ricordo che tale questione era stata variamente considerata, ma da ultimo l'orientamento si è consolidato in questo senso.

Per quanto riguarda gli emendamenti 6.2 e 6.3, credo che siano in parte preclusi dalla precedente votazione per quanto riguarda le incompatibilità. Comunque esprimo parere contrario.

A proposito dell'emendamento 6.101, c'è una proposta di riformulazione degli emendamenti 7.1 e 7.100 da parte dei senatori Schifani e Magnalbò, che riguarda comunque il problema della «finestra unica» nell'anno della votazione.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento 6.101 si intende ritirato da parte dei presentatori e confluisce nell'emendamento 7.1/7.100 (Nuovo testo). È così senatore Villone?

VILLONE, *relatore*. Sì, è così.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Come già evidenziato dal relatore, c'è una proposta di riformulazione dell'emendamento 6.101, presentata dai senatori Magnalbò e Schifani, che poi in realtà assorbe anche gli emendamenti 7.100 e 7.1, come vedremo.

Riguardo all'emendamento 6.100a, desidero aggiungere questa osservazione.

Dalla norma del testo si desume chiaramente che la durata quinquennale dei consigli comunali e provinciali si attuerà dal momento in cui la legge entrerà in vigore. Interpreto questo emendamento dei colleghi Magnalbò e Pasquali come una cautela nell'ipotesi in cui il provvedimento che la legge che stiamo trattando in questa sede non venga approvato prima dell'elezione dei consigli comunali e provinciali, che si rinnoveranno il 13 giugno di quest'anno.

Da questo punto di vista, inviterei tutti, ed anche il relatore, a compiere una riflessione. Mi sembra che tutti abbiamo espresso – il Parlamento e questo Senato, prima di tutto – la volontà che il testo che stiamo approvando entri in vigore prima del 13 giugno 1999; ma ciò potrebbe anche non avvenire per un qualsiasi accidente. Questo emendamento servirebbe non a far retroagire la durata quinquennale ai consigli eletti negli anni precedenti, ma a garantire, se si pervenisse all'approvazione del testo a luglio di quest'anno, quindi dopo le elezioni, consigli comunali e provinciali eletti nella primavera del 1999 – che poi è l'unico turno elettorale che rimarrà nell'anno 1999 – con durata quinquiennale.

Forse riletto meglio questo emendamento, prima di dire che non serve a nulla, potremmo compiere un'altra riflessione sullo stesso. Non è del tutto sbagliato inserire questa cautela; comunque su questo punto il Governo si rimette all'Aula.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, intervengo a proposito delle ultime dichiarazioni del sottosegretario di Stato Vigneri. Non vedo come si possa, in un momento come l'attuale, in cui si stanno delineando le candidature per le elezioni del 13 giugno, svolgere una campagna elettorale o un inizio di campagna elettorale durante la quale non si sa nemmeno se coloro che saranno eletti rimarranno in carica per quattro o per cinque anni.

Mi sembra che nel momento in cui vengono presentate le candidature debba essere chiarissimo qual è la durata in carica di coloro che verranno eletti; mi sembra un pò strano e singolare stabilire il contrario. Quando avvengono le elezioni si deve conoscere quanto rimarranno in carica coloro che saranno eletti.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, il collega Rotelli mi ha preceduto. Anche a prescindere dalla presentazione delle candidature, chi andrà votare il 13 giugno non saprà se questa legge sarà stata approvata e quindi non saprà se chi viene votato durerà in carica quattro o cinque anni. Io credo che ciò non possa essere ammissibile.

PRESIDENTE. Il concetto è chiarissimo.

Il relatore intende intervenire in merito?

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, credo che siamo tutti d'accordo su questo prolungamento della durata degli organi elettivi a cinque anni; siamo anche tutti d'accordo che è opportuno che ciò avvenga a partire dalle prossime elezioni. La questione dell'emendamento 6.100a è, secondo me, la seguente: il vero incentivo ad approvare la legge in fretta è proprio la scadenza del giugno 1999. Se noi eliminiamo questo incentivo con l'approvazione di tale emendamento, l'obiettivo condiviso di approvare in fretta questo testo può avere un incentivo in meno – mi permetto di sottolineare questo aspetto – perché a quel punto sappiamo che comunque la scadenza non produrrà alcun particolare effetto. Non so se questo può aiutare; forse no.

Invito allora i presentatori a considerare, semmai, che l'obiettivo è condiviso, ma che lo strumento che si adotta può lavorare in senso contrario rispetto all'obiettivo medesimo. Io pertanto mi permetto di chiedere il ritiro di tale emendamento, perché non mi sembra che si favorisca la celere definizione del disegno di legge se togliamo la vera molla che spinge oggi alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, il relatore le ha rivolto un invito a ritirare l'emendamento 6.100a. Lo accoglie?

MAGNALBÒ. Signor Presidente, ho ascoltato le argomentazioni del relatore, tuttavia le chiedo se sia possibile accantonarlo momentaneamente.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, qualora lo accantonassimo, si porrebbe il problema dell'accantonamento generale dell'articolo. Non è così, senatore Villone?

VILLONE, *relatore*. Sì, signor Presidente, perché si tratta di un comma che si trova nel corpo dell'articolo. Non si tratta, come nel precedente caso, in cui potevamo procedere all'accantonamento, di un emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Senatore Villone, esprime dunque parere contrario?

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, ho già espresso le mie motivazioni. Non sono contrario nel merito, anzi, ritengo però che si tratti di uno strumento che lavora al contrario. Apprezzo dunque l'intento, ma mi sembra che sia come inserire la marcia indietro quando si vuole andare avanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Bortolotto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.100a, presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Ronconi e D'Onofrio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2 nella prima parte, fino alle parole: «del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia», presentato dai senatori Speroni e Peruzzotti.

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.2 e l'emendamento 6.3.

Ricordo che l'emendamento 6.101 è stato ritirato per confluire in un successivo emendamento.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Onorevoli colleghi, i senatori Magnalbò, Dentamaro ed altri hanno presentato l'emendamento 7.0.100, recante una delega al Governo per l'istituzione di nuove province. Tale emendamento risulta estraneo al contenuto del provvedimento in esame, destinato unicamente a disciplinare le modalità di elezione degli organi degli enti locali e la loro durata. L'emendamento in questione deve, pertanto, ritenersi improponibile ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, così come il subemendamento 7.0.100/1, presentato dai senatori Marini e Del Turco. Analogamente devono intendersi improponibili gli emendamenti 7.0.300, 7.0.301, 7.0.302 e 7.0.303, dei senatori Pieroni e Pettinato, riguardanti anch'essi l'istituzione di nuove province.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, avrei apposto volentieri la firma all'emendamento 7.0.100, presentato dai senatori Magnalbò, Pieroni ed altri, perché trattava anche della possibilità di istituire la provincia di Fermo nelle Marche.

Al di là delle motivazioni che ci ha fornito, gradirei avere delle spiegazioni da parte dell'Ufficio di Presidenza o del rappresentante del Governo presente in quest'Aula. In questa sede abbiamo votato disegni di legge che al loro interno ne avevano altri che avevano con il primo un'attinenza «come i cavoli a merenda»; però evidentemente quando il Governo afferma che nel corso della discussione di provvedimenti che trattano altri argomenti – scusate il gioco di parole – che c'entrano come i «cavoli a merenda», purché facciano comodo al Governo, allora bisogna votarli, e l'Aula naturalmente li approva con la maggioranza compatta. Invece, quando in un provvedimento, dove guarda caso si parla tra l'altro anche di enti locali, si propone comunque che si discuta e quindi si chiede un voto all'Assemblea sull'istituzione di nuove province, allora non va bene perché la materia viene dichiarata estranea. Sinceramente questo ci lascia perplessi.

Signor Presidente, in quest'Aula abbiamo votato dei provvedimenti che hanno elargito centinaia di migliaia di lire per materie che non c'entravano nulla con il testo originario del disegno di legge o del decreto-legge in discussione. Ad esempio, faccio riferimento al provvedimento che reca incentivi a favore dell'occupazione; poi vedremo dove sono finiti i finanziamenti approvati da quest'Assemblea e se rispetteranno le finalità previste. Caso mai se ne occuperà la magistratura, perché è compito suo e non del Parlamento, anche se quest'ultimo ha votato quel provvedimento!

Signor Presidente, il Governo ha chiesto di ritirare questi emendamenti, però a questo punto sono io a chiedere al Governo in quest'Aula – visto che a lui si chiede tutto e comunque un ordine del giorno non si nega a nessuno – di assumere per lo meno un impegno formale affinché il problema dell'istituzione di nuove province venga seriamente preso in considerazione, e non come hanno fatto anche i Governi precedenti. Perché vi sono realtà, come ad esempio quella di Fermo – non fa parte della mia regione e quindi non ho alcun interesse a perorare la causa dei cittadini di Fermo – , che debbono essere in qualche modo affrontate e risolte nel più breve tempo possibile.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, prendo atto con rammarico e con amarezza di questa decisione adottata dalla Presidenza di quest'Assemblea, che interpreto certamente in un modo simile a quello del senatore Peruzzotti. Qui ci troviamo di fronte ad un percorso faticosissimo e senza fine: è grave che non riusciamo ad ottenere in quest'Aula una determinazione positiva o negativa sulla questione. C'è sempre una via di uscita, una soluzione dilatoria, c'è sempre qualcosa che consente al Governo di non esprimersi su questo argomento, perché sì non lo vuol dire ma nemmeno no per questioni

politiche. Per cui ci ritroviamo sempre daccapo in questi percorsi bizantini, assurdi e terribili.

Comunque, prendiamo atto del giudizio inappellabile adottato dalla Presidenza, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, e chiediamo che la questione venga rinviata in Commissione, dove giace un disegno di legge appositamente strutturato ed ideato per l'istituzione di nuove province, sperando che in quella sede si potrà portare avanti questo discorso.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda ciò che ha detto il senatore Peruzzotti, quello al nostro esame è un provvedimento estremamente specifico e puntuale. È vero che in altre circostanze, su altri testi, che avevano peraltro una valenza assai più ampia, sono stati introdotte materie di altro tipo...*(Commenti del senatore Peruzzotti)*... però ci troviamo in una condizione diversa. Qui si tratta di un provvedimento estremamente limitato e quindi la Presidenza ha ritenuto di dover esercitare, ai sensi dell'articolo 97 del nostro Regolamento, le sue prerogative circa la dichiarazione di improponibilità.

MARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI. Signor Presidente, ritengo che la sua posizione sia estremamente corretta; quindi, l'Aula non può che accogliere la sua indicazione. Vorrei però far presente sia a lei che all'Assemblea che presso la 1ª Commissione permanente giace un disegno di legge da me presentato che riguarda l'istituzione di una provincia; si tratta di un provvedimento che ottempera le prescrizioni della legge n. 142 del 1990. Non vedo il motivo per cui tale provvedimento non debba essere discusso. La legge n. 142 prevede una procedura e talune condizioni per l'istituzione di nuove province: poiché la provincia che io propongo di istituire – quella di Sibari – ha tutti i requisiti richiesti dalla legge, non vedo le ragioni per cui non si debba procedere.

Comprendo anche l'esigenza che quando si propone di istituire nuove province si debba tenere conto del dettato della legge n. 142, ma se si verificano quelle condizioni non vedo il perché non si debba procedere. Pertanto voglio sollecitare l'esame della proposta da me presentata.

PRESIDENTE. Trasferiamo subito la sua sollecitazione, così come quella del senatore Magnalbò, al Presidente della Commissione affari costituzionali, che è anche relatore su questo provvedimento.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, avendo capito chiaramente che la Presidenza del Senato ha dato una mano al Governo, quindi su una sen-

tenza inappellabile è inutile discutere, vorrei almeno far presente al sottosegretario Vigneri che il nostro emendamento 7.0.100 non è frutto di un'improvvisazione. Infatti le province in esso indicate sono quelle che hanno già avuto parere favorevole dalle regioni, quindi hanno già percorso un *iter* previsto dalla legge n. 142, all'interno delle strutture regionali. Sono province che corrispondono ad esigenze di reali mutamenti sostanziali sul territorio.

In realtà, il problema – io vorrei che una volta tanto il Governo si esprimesse su questo – nasce da quando noi abbiamo stabilito per legge che una serie di servizi sono assegnati alle province. Talché noi abbiamo dei territori e delle realtà di 100.000 abitanti che hanno strutture e servizi, altre, come alcune di quelle indicate nel nostro emendamento, cito Monza, che hanno 800.000 abitanti, producono il 17 per cento del prodotto interno della Lombardia e non hanno diritto ad avere un ufficio IVA, un ufficio tributi, un ufficio per il contenzioso sul territorio.

Allora delle due l'una: o noi riteniamo che la struttura degli enti locali sul territorio è costituzionalmente immodificabile nel tempo perché è un dogma e un Vangelo, oppure modifichiamo quella legge, rendendoci conto che aver assegnato la dizione «provincia» a tutta una serie di servizi non corrisponde alla realtà del territorio; oppure prendiamo atto che esistono delle realtà che vanno seriamente prese in considerazione. Io credo che non si possa continuare a sfuggire il problema.

Signor Presidente, lei ha invitato il presidente Villone ad operare. Egli ha ricevuto – credo – migliaia di sollecitazioni in tale senso, anche lui si trova in una situazione di imbarazzo, sapendo che il Governo non vuole assolutamente prendere in considerazione l'ipotesi di nuove province, è ovviamente costretto – lo capisco – a infilare di nuovo nel cassetto tutte le proposte che via via vengono avanzate.

Ripeto, non sarà la sede opportuna, ne prendiamo atto; ci dica però il Governo qual è la sede opportuna e una volta tanto si discuta. Anche perché qui non chiedevamo l'istituzione di nuove province, ma davamo una delega al Governo, quindi la possibilità al Governo per sole sei città, di affrontare seriamente la questione, approfondire il discorso e dare una volta tanto una risposta definitiva. Il territorio – ripeto – non è una struttura immobile nel tempo; mi pare che esistano problemi di mobilità, di sviluppo, di flessibilità e soprattutto necessità di servizi. Credo di dover denunciare alla Presidenza del Senato, che ha applicato l'articolo 97 del Regolamento, che non è più accettabile da parte di questo Parlamento rimandare la questione. Tra l'altro, l'emendamento 7.0.100 reca le firme di senatori appartenenti a diverse parti politiche: non è una sola parte che chiede l'istituzione di nuove province. Il Governo, una volta tanto, affronti questo argomento in sede propria, si esprima e dia un giudizio, anche perché le attese in questi territori per quanto riguarda i servizi legati all'istituzione di nuove province sono molto alte.

BRUNO GANERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, voglio aggiungere anche la mia riflessione a quella dei colleghi.

Anch'io sono presentatrice di un disegno di legge che riguarda l'istituzione della provincia di Castrovillari. Non entro nel merito della questione; credo che la Presidenza del Senato abbia posto il problema in maniera ineccepibile, però credo anche che il territorio per quanto riguarda questa problematica debba avere in tempi rapidi delle risposte. Infatti, o il territorio del nostro paese è immutabile, e allora sogni, aspettative e speranze, più o meno giustificate, li mettiamo nel cassetto, oppure diamo una risposta al territorio, rendiamo l'*iter* più rapido ed eventualmente acceleriamo questo discorso, che più di una volta è stato rinviato e già una volta – ricordo – è stato stralciato.

Anche io voglio unire la mia riflessione a quella dei colleghi. Qui non si chiedeva la istituzione di nuove province, ma si dava una delega al Governo. Chiedo allora che il relatore e la rappresentante del Governo diano una risposta in termini reali se dobbiamo continuare a portare avanti un discorso di riorganizzazione del territorio o dobbiamo mettere definitivamente questa speranza e questo progetto nel cassetto. Se così è, lo faremo.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti sono stati dichiarati improponibili, non credo che vi siano le condizioni perché adesso il relatore e la rappresentante del Governo si pronuncino nel merito di tali questioni. Salvo che essi non intendano dire qualcosa.

VILLONE, *relatore*. Non posso pronunciarmi, signor Presidente, su emendamenti che sono improponibili, per cui non posso parlare su questo argomento.

PRESIDENTE. Stavo dicendo proprio questo. L'improponibilità di questi emendamenti (ho fatto parlare i colleghi, come è mia abitudine, perché è giusto che ci si esprima) è una premessa che costituisce una sorta di pregiudiziale, e quindi non possiamo sviluppare ulteriormente il discorso su questo terreno. *(Commenti del senatore Peruzzotti).*

Vediamo ora quel che residua degli emendamenti all'articolo 7.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, mi sembra corretto rubare un minuto ancora per dare modo alla squisitezza e alla gentilezza della Sottosegretario presente, la quale aveva intenzione di parlare, visto che prima si stava alzando, di fornire una risposta anche breve su questa tematica. Mi pare indispensabile e fondamentale per il buon prosieguo dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Noi naturalmente non abbiamo titolo per controllare la dinamica corporea della onorevole Sottosegretario, però se si stava alzando per dire qualcosa, ha facoltà di parlare.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, qualche parola anche per ragioni di cortesia.

Il Governo non si sottrarrà all'esigenza di affrontare questo tema che è all'esame dell'Aula della Camera dei deputati. Il disegno di legge di revisione della legge n. 142 del 1990, il n. 4493, è talmente ampio che certamente in quella sede gli emendamenti relativi alla istituzione di nuove province, con o senza delega al Governo, verranno presentati e valutati. In quella sede il Governo esprimerà la propria posizione, e tutto questo avverrà in tempi così brevi che il sospetto che il Governo non voglia prendere posizione sul tema è del tutto ingiustificato.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, sembra quasi un *question time*. La rappresentante del Governo, molto squisitamente, ha risposto ad alcune richieste del Senato.

Vorrei allora cogliere l'occasione per segnalare al Governo una questione collegata con questa, anche se marginale: quella del passaggio di comuni o province a regione diversa rispetto a quella di attuale appartenenza. In questo caso, la legge attuativa dell'articolo 132 della Costituzione è la n. 352 del 1970, che prevede un *referendum* consultivo che coinvolge un terzo degli abitanti delle due regioni interessate, ed è quindi un *referendum* che non si riesce mai ad ottenere.

Se si parla di modifiche delle delimitazioni territoriali degli enti locali, ivi comprese le regioni, sarebbe opportuno cambiare la legge n. 142 del 1990 e anche la legge n. 352 del 1970, attuativa dell'articolo 132 della Costituzione.

A tal proposito segnalo che presso la Commissione affari costituzionali è pendente una proposta di legge, della quale sono promotore, con l'adesione dei senatori Manfredi e Nava, che è volta a modificare le procedure per l'attuazione dell'articolo 132 della Costituzione.

Se la sottosegretario ha piacere nel tenere nota di questa comunicazione, sarò lusingato se l'Esecutivo se ne ricorderà in altra occasione.

PRESIDENTE. Mi sembra che il Governo stia prendendo nota per iscritto con piacere della sua comunicazione, senatore Preioni.

Invito i presentatori ad illustrare i residui emendamenti all'articolo 7.

Ricordo che gli emendamenti 7.100 e 7.1 sono confluiti nell'emendamento 7.1/7.100 (Nuovo testo) e che tutti gli altri emendamenti sono improponibili, ad eccezione dell'emendamento 7.0.500.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.0.500.

SCHIFANI. Signor Presidente, la nostra riformulazione obbedisce ad una esigenza della quale avevo già parlato stamani, che è quella di

semplificare i momenti elettorali e di ridurre quelli di chiamata degli elettori alle urne per quanto riguarda il rinnovo del mondo delle autonomie. In sostanza esso consiste nell'abolizione della tornata delle elezioni amministrative autunnali, facendo in modo che si voti in primavera anche per quelle amministrazioni che vanno a scadere per eventi traumatici e non per la fine del mandato. Si tratta di un primo passo verso il famoso *election day*, cioè il giorno delle elezioni, che, con l'approvazione di questo emendamento, si realizza per la tornata delle elezioni amministrative.

In verità, il mio emendamento avrebbe voluto accorpare ancora di più i momenti elettorali, facendo in modo che le consultazioni elettorali per il rinnovo dei sistemi istituzionali superiori a quelli provinciali assorbissero i momenti elettorali delle amministrative. Tuttavia, mi rendo conto che, per l'accorpamento a livello istituzionale nazionale del sistema centrale, sussistono problematiche di ordine costituzionale. La Costituzione cadenza tempi e modi per la celebrazione delle elezioni politiche, così come per l'accorpamento con il momento elettorale per il rinnovo delle assemblee regionali sussistono problemi di valutazione politica, posto che la Camera dei deputati abbia approvato – è in esame al Senato in prima Commissione – il testo sull'elezione diretta dei presidenti della regione; si tratta di testo al cui interno è prevista un'ampia autonomia legislativa delle stesse regioni per l'individuazione di sistemi elettorali. Tuttavia, questo testo prevede molto opportunamente un richiamo in ogni caso ad una legge quadro di carattere nazionale, la quale fissi quei criteri inderogabili dei quali avevamo già parlato in Commissione bicamerale per le riforme.

Pertanto, il mio auspicio è che, all'indomani dell'approvazione definitiva del testo sull'elezione diretta del presidente della regione, il Parlamento individui bene e in maniera esemplificativa e chiara la legge quadro che preveda i principi cardine del sistema elettorale delle regioni, all'interno della quale si possano prevedere in maniera sempre chiara ed esaustiva dei principi che semplifichino, che spingano il sistema elettorale regionale verso l'accorpamento con i momenti elettivi del mondo delle autonomie.

Questo è l'auspicio che mi ha indotto a riformulare l'emendamento, limitando il momento elettorale unico al mondo delle autonomie, non dimenticando che la legge quadro sul sistema elettorale delle regioni dovrà affrontare molto più opportunamente questo argomento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.0.500.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.1/7.100 (Nuovo testo).

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.1/7.100 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1/7.100 (Nuovo testo), presentato dai senatori Schifani e Magnalbò.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 7.0.500 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 si riferisce ai requisiti per l'iscrizione nell'albo degli scrutatori.

Uno di questi requisiti ha a che fare con l'istruzione. Il testo della Commissione recita: «Avere assolto gli obblighi scolastici». A me sembra che questa dizione sia largamente insufficiente, perché avere assolto gli obblighi scolastici non implica aver imparato a scrivere e a leggere, non implica aver frequentato otto anni di scuola con successo, perchè una persona può benissimo aver assolto gli obblighi scolastici restando in prima elementare per otto anni consecutivi. Non c'è alcuna connessione: una persona che abbia assolto gli obblighi scolastici può averlo fatto rimanendo analfabeta.

Mi domando quale sia la ragione per cui non si debba richiedere un reale titolo di studio quale criterio per l'iscrizione e non soltanto avere assolto gli obblighi scolastici. Il minimo che si possa chiedere è che quanto meno si sappia leggere e scrivere; se il senso è di avere almeno un diploma di scuola media inferiore, è una valutazione diversa dalla mia ma è ragionevole, in questo modo il testo mi sembra invece del tutto irragionevole.

La mia proposta è di chiedere il possesso di un diploma di scuola media superiore, ma non avrei nessuna difficoltà se il Governo, la Commissione o il relatore ritenessero di correggere il testo inserendo un titolo di studio anche di natura inferiore a quello da me segnalato, però che non si presti ad un malfunzionamento delle commissioni elettorali, come accadrebbe se dei semplici analfabeti facessero parte di questi organismi.

MARCHETTI. Signor Presidente, l'emendamento 8.2 si illustra da sé.

VIGNERI, , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'emendamento 8.0.1 riguarda l'aggiornamento del gettone di presenza che attualmente è irrisorio. Questo gettone viene elevato a 60.000 lire lorde e viene previsto un meccanismo di rivalutazione in modo che non si debba più intervenire in sede legislativa su questo tema.

L'emendamento 8.0.100 riguarda il numero degli scrutatori per i seggi istituiti nei paesi dell'Unione europea. Gli scrutatori in questione

non svolgono il lavoro di scrutinio delle schede, perché il contenuto dei seggi viene semplicemente sorvegliato, sigillato e spedito in patria. Per questa ragione il numero è eccessivo, anche il Ministero degli affari esteri ha chiesto una diminuzione; abbiamo mantenuto tre scrutatori perché in ogni caso è bene che ci sia una pluralità di persone che controllano le operazioni che sono necessarie, ma in numero ridotto in questo caso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare il proprio emendamento e ad esprimere il parere sugli altri emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore.* Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento 8.1, capisco il senso degli argomenti svolti dal collega Gubert, ma non sono del tutto convincenti. In realtà, se dovessimo analizzare davvero se la gente è in grado di leggere e scrivere, dovremmo forse effettuare una prova di alfabetismo e non guardare al titolo detenuto al momento. Mi sembra più ragionevole, alla fine, agganciare questa disciplina ad un obbligo, perché l'obbligo scolastico ha la caratteristica appunto di essere un obbligo, mentre avere un titolo di studio non è un obbligo. È proprio questo l'aspetto che indica (rovesciando un pò gli argomenti del collega Gubert) l'opportunità di mantenere il testo così com'è. Preferisco che sia mantenuto il testo attuale: «aver assolto gli obblighi scolastici», proprio perché quella è la soglia minima che l'ordinamento prescrive. Non abbiamo un momento di selezione per titoli per l'accesso a questa funzione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.2 e favorevole sull'emendamento 8.0.1.

Per quanto concerne l'emendamento 8.0.2 (Nuovo testo), si tratta di una ridefinizione, di un adeguamento dei compensi per gli organi collegiali; ha la stessa *ratio* che presiede all'emendamento 8.0.1. Segnalo ai colleghi e al rappresentante del Governo che la Commissione bilancio ha chiesto una riscrittura del punto riguardante la copertura, che è quella che attualmente viene prevista; vorrei che il Governo vi ponesse attenzione.

Infine, sull'emendamento 8.0.100 esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2.

L'emendamento 8.0.1, a ben vedere, è ricompreso nell'emendamento 8.0.2, presentato dal relatore, che è stato riformulato. Pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, il requisito previsto mi sembra strano, perché se si vogliono escludere gli evasori dell'obbligo scolastico tale requisito non dovrebbe neppure esistere. Ciò nel senso che chi oggi ha evaso o evade l'obbligo scolastico, chi non si presenta a scuola è sanzionato in qualche modo.

Il senso forse è che almeno un individuo abbia frequentato con successo gli otto anni dell'obbligo scolastico. Se non si stabilisce questo requisito minimo, veramente rischiamo di non far funzionare bene le commissioni elettorali. Non credo comunque che richiedendo un titolo equivalente al superamento della terza media (oggi è obbligatoria la terza media) o titolo equipollente, si avrebbe l'assolvimento dell'obbligo scolastico con qualche risultato significativo.

Invito ancora a ripensare a questo aspetto, e in ogni caso preannuncio che voterò favorevolmente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.0.1, presentato dal Governo, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.2 (Nuovo testo).

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, la questione è semplicissima. Nel momento in cui si provvede ad un adeguamento dei compensi per coloro i quali svolgono questa attività si sarebbe dovuto anche pensare ad una riduzione del numero delle sezioni, realizzando un'economia di spesa.

Tutte le volte che si parla di elezioni si cita il dato che le elezioni costeranno molto. Ma tutte le volte che io mi reco a votare nella città di Milano trovo dieci-dodici sezioni aperte nella stessa scuola nelle quali c'è il deserto; quindi le dieci-dodici sezioni potrebbero essere ridotte ad una, lo dico a scopo esemplificativo.

Nel momento in cui si adeguavano i compensi si doveva anche provvedere a ridurre il numero delle sezioni. Questa è la mia obiezione a tale emendamento.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, vorrei precisare che la riduzione del numero delle sezioni elettorali per un terzo (cioè, dove erano 90 sono diventate 60) è avvenuta per effetto di una norma contenuta nel collegato alla finanziaria dell'anno scorso – quindi, non l'ultima ma la precedente – che il Governo ha eseguito ponendo in essere gli atti amministrativi relativi.

MARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI. Signor Presidente, vorrei far presente al Sottosegretario, che ricordava giustamente questa norma del collegato alla finanziaria che ha ridotto le sezioni elettorali, che tale riduzione ha però creato un certo disagio perché ha reso molto più faticose e complicate le procedure elettorali. Per cui inviterei il Sottosegretario a ripensare e, se del caso, correggere questa norma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.2 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 9.1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Speroni, e darlo per illustrato.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'emendamento 9.2 intende introdurre la previsione di una tessera elettorale su supporto informatico. Naturalmente non l'abbiamo introdotta immediatamente: prevediamo soltanto una delega al Governo ad introdurre questo tipo di meccanismo accanto al certificato elettorale cartaceo, cioè la scheda elettorale, perché la possibilità di esprimere

il voto con uno strumento elettronico richiede impianti complessi e costosi.

Nel frattempo, anche usufruendo del fatto che esiste già nel nostro ordinamento la carta d'identità su supporto informatico, nel senso che esistono le relative norme e si sta provvedendo alla loro attuazione, si è ritenuto opportuno in sede di Commissione dare una delega al Governo per studiare e quindi normare tale possibilità, cioè che anche la tessera elettorale, possibilmente in uno con la carta d'identità su supporto informatico, venga introdotta nel nostro sistema.

Si tratta soltanto di normarla, perché francamente metterla in pratica costituirebbe un percorso estremamente costoso e complicato. Intanto però, il Governo accetta ben volentieri l'incarico di disciplinare con regolamento la tessera elettorale su supporto informatico.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, se nessuno lo fa proprio, l'emendamento 9.0.1 si intende decaduto.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul nuovo testo dell'emendamento 9.1.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, non ho modo di valutare, avendolo visto per la prima volta in questo momento, l'emendamento in questione. Avrei espresso parere favorevole sulla prima formulazione; in questa seconda, invece, non avendo ancora avuto modo di valutarla, non posso che chiedere ai presentatori di ritirarla. Diversamente il mio parere sarà contrario.

PRESIDENTE. Senatore Moro, come ha potuto sentire, il relatore ha dichiarato di essere disposto ad esprimere parere favorevole sull'emendamento 9.1 nel testo originario, ma anche di non essere nelle condizioni di valutare la nuova formulazione dell'emendamento. Dovrebbe quindi necessariamente esprimere parere negativo (anche se, *in dubio pro reo*, bisognerebbe assumere forse questo criterio) proprio per l'impossibilità di valutarlo.

Senatore Moro, cosa intende fare?

MORO. Signor Presidente, ero disattento, lo ammetto, tuttavia non ho capito quali sono le perplessità del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Moro, il relatore ha detto che non è ancora nelle condizioni di esprimere una valutazione.

MORO. Accantoniamolo, allora.

BARBIERI. Senatore Moro, stiamo esaminando l'ultimo emendamento!

VILLONE, *relatore*. Senatore Moro, non si può accantonare oltre la fine della seduta.

MORO. Ma sono stati accantonati anche altri emendamenti.

VILLONE, *relatore*. È vero, ma adesso li voteremo. Fino a quando dovremmo accantonare l'emendamento in questione?

PRESIDENTE. Colleghi, il relatore ritiene che non ci siano le condizioni per un accantonamento.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, anche se ho letto la nuova formulazione dell'emendamento soltanto pochi minuti fa, posso comunque provare a valutarlo. La prima parte sostituisce le parole: «ad ogni cittadino iscritto» con le altre: «ad ogni iscritto».

PRESIDENTE. E questo è il vecchio testo.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma confermato nel nuovo testo.

Non ho alcuna difficoltà a cambiare la dizione, anche se non mi sembra molto in linea con le posizioni della Lega Nord-Per la Padania indipendente. Sul secondo punto invece la mia valutazione è negativa, perché nella lettera *a)* si dice: «ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero». Nell'emendamento, invece, si dice: «spetta all'autorità competente a ricevere i documenti sottoscritti l'accertamento della qualità di elettore». Questo testo non ha nulla a che fare con gli adempimenti relativi alla tessera elettorale che va consegnata a cura del comune al domicilio, così come oggi vengono inviati i certificati elettorali.

Il comma 2-*bis* che l'emendamento propone di aggiungere prevede: «A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di allegare ai documenti i certificati elettorali dei sottoscrittori». Questo attiene a quell'obbligo importante, che credo debba rimanere, dell'identificazione di chi sottoscrive le liste elettorali. Non basta, infatti, la mera sottoscrizione, occorre aggiungere i certificati elettorali. Il senatore Speroni desidera sopprimere questo adempimento, cioè la presentazione dei certificati elettorali dei sottoscrittori. Tale proposta modificativa non c'entra nulla con l'articolo 9 concernente l'istituzione della tessera elettorale perché tratta un'altra cosa, sulla quale il Governo esprime comunque parere negativo.

PRESIDENTE. Ho capito. Allora, in buona sostanza, poiché c'è il consenso del relatore e del rappresentante del Governo sulla prima

parte dell'emendamento 9.1 (Nuovo testo), fino alle parole «ad ogni iscritto», potremmo anche votarlo per parti separate.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 9.2, presentato dal Governo.

VILLONE, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole, così anche sull'emendamento 9.0.1...

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.1 lo consideriamo decaduto dal momento che il senatore Besostri non era presente in Aula e nessuno lo ha fatto proprio. *(Il senatore Besostri alza la mano per farsi notare).*

VILLONE, *relatore.* Signor Presidente, il senatore Besostri è presente; comunque, non so se l'emendamento 9.0.1 sia stato già dichiarato decaduto.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, chiedo scusa, ma prima l'ho chiamata. *(Il senatore Besostri termina di telefonare).*

CARCARINO. Il senatore Besostri è sempre al telefono.

PRESIDENTE. Era al telefono: ho capito. Io prima l'ho chiamata, non mi ha risposto, ho chiesto se qualcuno faceva proprio l'emendamento 9.0.1, nessuno ha fatto alcun cenno: va bene, diciamo che lei è tornato in Aula.

Mantiene l'emendamento 9.0.1?

BESOSTRI. Sì, signor Presidente, e lo do per illustrato.

VILLONE, *relatore.* In questo caso, chiedo al senatore Besostri di accettare la seguente modifica. L'ultimo periodo deve leggersi nel seguente modo: «Tutti i ricorsi in materia elettorale possono anche notificarsi soltanto presso lo speciale domicilio di cui al precedente comma», in modo che la notifica possa avvenire sia in questo che nell'altro modo.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, accetta tale modifica?

BESOSTRI. Sì.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, volevo ricordarle che quando ha chiamato il senatore Besostri per illustrare l'emendamento 9.0.1, non avendo

ricevuto risposta, ha invitato qualcuno a farlo proprio, e non avendo risposto nessuno al suo appello lei ha espressamente dichiarato decaduto tale emendamento.

PRESIDENTE. Sì, l'ho dichiarato decaduto: è vero.

MORO. Allora, le regole sono regole.

PRESIDENTE. È vero.

Senatore Besostri, parliamoci chiaramente: lei era in Aula quando io l'ho chiamata? *(Il senatore Besostri risponde fuori microfono).*

Mi risponda al microfono.

BESOSTRI. Ero al mio posto.

PRESIDENTE. No, no, non era al suo posto, e comunque purtroppo non abbiamo i posti assegnati. Lei deve essere leale in questo rapporto. *(Commenti del senatore Besostri).*

Allora, l'emendamento 9.0.1 è decaduto.

GUERZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERZONI. Signor Presidente, non so quando si potrà esaminare la questione che sto sollevando.

Comunque, in sede di esame dell'articolo 8 il rappresentante del Governo ha detto che l'emendamento 8.0.1 sarebbe assorbito dall'emendamento 8.0.2. Io ho letto attentamente quest'ultimo emendamento, ma esso interviene a proposito del gettone di presenza – chiamiamolo così – delle attività connesse al voto, allo svolgimento delle elezioni. Invece, l'emendamento 8.0.1 interviene a mio avviso a proposito dei componenti delle commissioni che presiedono al governo e all'aggiornamento delle liste elettorali, che è tutta un'altra questione. Tra l'altro, temporalmente questi sono in carica tutto il quinquennio, mentre gli altri sono organi con durata diversa.

Quindi, se ho ragione, domando se si intende recuperare l'emendamento 8.0.1; vorrei un pronunciamento del rappresentante del Governo su tale questione. Faccio notare che da due anni in molte province italiane esiste un'agitazione proprio perché è intervenuta la Corte dei conti con ordinanze, cosicchè molte commissioni mandamentali elettorali sono paralizzate proprio in periodo di elezioni.

PRESIDENTE. Allora, concludiamo prima l'esame dell'articolo 9, poi il rappresentante del Governo interverrà sull'articolo 8, perché stiamo tornando indietro e in tal modo si disordina fin troppo il dibattito.

Allora, il parere del Governo è stato sostanzialmente espresso anche a proposito dell'emendamento 9.1 (Nuovo testo).

MORO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.1 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 9.0.1 è decaduto.

Riprendiamo in esame la questione sollevata dal senatore Guerzoni.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Effettivamente ha ragione il collega; avevo letto troppo in fretta. L'emendamento 8.0.1 riguarda altro argomento, cioè la commissione elettorale circondariale, che è quella che aggiorna le liste. Chiedo quindi che sia posto ai voti, se non ci sono problemi di ordine procedurale.

GUBERT. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo se l'emendamento 8.0.1 abbia adeguata copertura finanziaria, perché esso implica un aumento di spesa e non riscontro nessuna clausola di copertura.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non c'è problema di copertura. L'emendamento dice «può essere corrisposta», non è obbligatorio che lo sia. Il problema dell'obbligatorietà della spesa non c'è e quindi non c'è il problema della copertura per questo testo.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Restano da esaminare alcuni articoli aggiuntivi all'articolo 3, precedentemente accantonati. Avverto che la senatrice D'Alessandro Prisco ha accolto la modifica suggerita all'emendamento 3.0.2 dal senatore Gubert nel corso della seduta antimeridiana.

MARCHETTI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 3.0.800.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi su questi emendamenti all'articolo 3.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, invito i presentatori al ritiro, come pure per quanto riguarda l'emendamento 3.0.801.

Chiedo che venga riformulato l'emendamento 3.0.802, con la soppressione della menzione dei consiglieri circoscrizionali in carica. Con questa modifica, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Invito i presentatori degli emendamenti a pronunziarsi sulle proposte di ritiro e di modifica ora avanzate dal relatore.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, accedo all'invito del relatore a ritirare gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 perché mi sono resa conto che i colleghi hanno bisogno di molti mesi per approfondire i temi proposti da altri colleghi negli emendamenti.

L'emendamento 3.0.2, Presidente, è stato esaminato in Commissione, poi presentato in Aula nel mese di luglio del 1998. Mi rendo conto che nove mesi non sono sufficienti per approfondire, ed è chiaro che mi adeguo a questa necessità di studio dei colleghi. Quindi ritiro l'emendamento 3.0.2, cercando di fare un calcolo giusto sui tempi che occorreranno per poterlo riesaminare in altra forma.

Ritiro anche l'emendamento 3.0.3. *(Applausi delle senatrici Daniele Galdi e Barbieri).*

PRESIDENTE. Abbiamo colto la sottile ironia nel suo riferimento ai nove mesi, senatrice D'Alessandro Prisco.

Senatore Marchetti, lei accoglie la proposta di modifica del relatore?

MARCHETTI. Signor Presidente, accolgo le proposte del relatore. Ritiro quindi l'emendamento 3.0.801 e mantengo il 3.0.802, eliminando, in fine, le parole: «e circoscrizionali in carica».

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.801, poiché suppongo che anche il Governo sia d'accordo sull'indicazione data dal relatore, metto ai voti l'emendamento 3.0.802, presentato dal senatore Marchetti, con la modifica proposta dal relatore e accolta dal proponente.

È approvato.

Passiamo dunque alla votazione finale.

MUNDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Onorevole Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il provvedimento al nostro esame costituisce, com' è noto, il primo stralcio del disegno di legge di iniziativa governativa predisposto fin dall'inizio di questa legislatura per modificare la legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali. Insieme al secondo stralcio, il disegno di legge 1388-*ter*, esso costituisce un aggiornamento ed

un arricchimento della normativa riguardante gli enti locali. Le nuove norme sono indispensabili per dare slancio al decentramento e superare le difficoltà che hanno, purtroppo, caratterizzato, insieme ad alcuni risultati positivi, l'attuazione della legge del 1990.

La decisione di approvare due distinti provvedimenti non comporta, a nostro parere, alcun inconveniente, e dovrebbe invece facilitarne l'approvazione. In verità, i tempi sono stati più lunghi di quelli previsti. Si è lasciata al secondo stralcio la materia dei servizi pubblici locali, per la quale al primo esame in Commissione si era dimostrato necessario un ulteriore approfondimento, e conseguentemente la materia dell'esercizio congiunto di funzioni da parte di comuni e province, non privando peraltro di organicità le norme che costituiscono il provvedimento n. 1388-*bis* riguardante l'autonomia e l'ordinamento degli enti locali.

Per questi motivi preannunzio il voto favorevole mio e del Gruppo cui appartengo.

MAGNALBÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale ha collaborato alla formazione di questo testo, che riteniamo molto utile, anche se frammentario, come abbiamo detto in discussione generale.

A fronte dell'amarezza per la improponibilità degli emendamenti riguardanti l'istituzione di nuove province, ci dichiariamo invece soddisfatti per il ritiro degli emendamenti in materia elettorale da parte della senatrice D'Alessandro Prisco, che ringraziamo.

Nel complesso quindi possiamo mostrare apprezzamento per questo provvedimento che rimette un po' di ordine in questa complessa materia.

In definitiva Alleanza Nazionale, pur sottolineando la necessità di un accorpamento di tutte queste leggi in un *corpus iuris*, testo unico, esprime il suo voto favorevole a questo provvedimento.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento, perché ne condivide l'impianto e l'avvenuto miglioramento apportato in Aula.

Esso, infatti, contiene degli importanti snodi riformistici, quali il prolungamento della durata del mandato amministrativo delle giunte e dei consigli comunali, l'introduzione di un unica tornata elettorale e di soglie di sbarramento al 3 per cento per il riparto dei seggi. Si tratta di un passo in avanti per un migliore riordino di tutto il sistema elettorale del nostro paese.

Quindi, voteremo con piena convinzione a favore del provvedimento oggi al nostro esame.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, credo si possa dire con assoluta tranquillità che questo provvedimento rappresenta un ulteriore e grave passo verso il presidenzialismo, ora a livello locale e – chissà – domani a livello nazionale.

Viene, infatti, artificialmente preconfezionata una maggioranza di seggi nel consiglio comunale al sindaco che non è sostenuto da sufficienti consensi tra le forze politiche che lo sorreggono. Si tratta di un principio gravemente lesivo delle prerogative delle assemblee elettive, che assegna al consenso ottenuto dal sindaco una prevalenza assoluta rispetto alla funzione di controllo propria del consiglio. In questo modo l'elezione diretta del sindaco non ha più nessun contrappeso e l'assenza di un consenso di maggioranza al sindaco nel consiglio, anziché costituire un campanello d'allarme per reintrodurre il principio del primato dell'assemblea, viene cinicamente «circuitata» attraverso l'assegnazione per legge di un consenso che non si realizza con il voto dell'assemblea. La deriva plebiscitaria e presidenzialista ne è una conseguenza inevitabile. Si assegna in questo modo al sindaco un potere enorme, fondato sul dominio della giunta sul consiglio, perché questa può governare anche se non ha la maggioranza espressa con il voto nel consiglio stesso. Se non c'è la maggioranza, la si crea con un artificio a tutto vantaggio del sindaco.

Il delirio di onnipotenza, patologia grave indotta dai nuovi sistemi elettorali che affligge molti sindaci del nostro paese, con l'approvazione di questo provvedimento diventerà cronico ed incurabile.

Gravissima è poi l'introduzione dello sbarramento del 3 per cento per l'assegnazione dei seggi, che impedisce alle formazioni politiche minori di avere una rappresentanza nel caso in cui esse appartengano alla coalizione che non governa.

Nel complesso si tratta di un provvedimento caratterizzato da una ispirazione neoautoritaria e da un ulteriore restringimento degli spazi di democrazia, che contribuirà ad un ulteriore allontanamento dai cittadini, dalla politica locale e dalla partecipazione al governo della cosa pubblica.

Per queste ragioni Rifondazione Comunista esprimerà un voto contrario.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario per le motivazioni già espresse in sede di discussione generale e di

illustrazione degli emendamenti ai principali articoli di questo disegno di legge.

NAPOLI ROBERTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI ROBERTO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo, ribadendo le motivazioni già esposte stamani in discussione generale, anche alla luce del risultato degli emendamenti approvati al testo e di quegli ordini del giorno che avevo presentato in un tempo in cui avevano un significato. Quindi, la loro decadenza non mina assolutamente l'obiettivo che ci eravamo posti, perché li avrei comunque ritirati in Aula.

Ribadisco, pertanto, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole al provvedimento in esame.

VILLONE, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, *relatore.* Signor Presidente, intervengo su un tema che è necessario toccare prima della votazione finale; occorre cioè pervenire ad una ridefinizione del titolo espungendo il richiamo alle regioni, che non sono più contemplate. Pertanto, suggerisco la seguente riformulazione del titolo: «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale». Tale riformulazione modifica il titolo proposto dalla Commissione, che a sua volta integrava il titolo originario del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Onorevoli colleghi, se andiamo al voto finale del provvedimento, per il quale è previsto il procedimento elettronico, in considerazione delle presenze in Aula corriamo il rischio che manchi il numero legale. Ora, dal momento che la più gran parte dei Gruppi si è espressa in senso favorevole, potremmo anche rinviare a domani il voto conclusivo; tuttavia, debbo porre il problema, perché almeno due componenti si sono espresse negativamente e quindi il conforto dell'Aula, sia pure rapidissimamente espresso, è necessario per una decisione di questo tipo.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, condivido il suggerimento da lei avanzato di rinviare a domani il voto su questo importante disegno di legge, anche perché ritengo che esso, per la sua strategicità e rilevanza politica, meriti, al di là del numero legale, una maggiore condivisione da parte dei componenti del Parlamento.

PRESIDENTE. Da parte della maggioranza c'è consenso?

BARBIERI. Sì, signor Presidente, anche noi siamo d'accordo con la sua proposta.

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, il rinvio del voto finale comporta anche il rinvio di eventuali dichiarazioni di voto?

PRESIDENTE. Le dichiarazioni di voto sono terminate.

Mi sembra pertanto che vi siano le condizioni per poter senz'altro rinviare alla seduta di domani il voto finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1388-*bis*.

Discussione del disegno di legge:

(3599) ***Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», collegato alla manovra finanziaria.

Il relatore, senatore Bonavita, ha chiesto di integrare la relazione scritta, già stampata e distribuita. Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ricordare che la Commissione finanze e tesoro del Senato ha iniziato la discussione sul collegato fiscale non appena sono pervenuti e sono stati illustrati, da parte del Governo importanti emendamenti sulla *dual income tax*, sul federalismo fiscale, sulla nuova tassazione degli immobili, ed ha provveduto con celerità al proprio lavoro. Il fatto che oggi possiamo iniziare la discussione in Aula è la riprova di quanto ho testè affermato e dà una risposta alle critiche che da talune parti sono pervenute su presunti ritardi dei nostri lavori.

Vorrei ricordare che la manovra fiscale per il 1999 ha delineato uno scenario notevolmente innovativo rispetto agli ultimi anni, caratterizzati dall'enorme sforzo di risanamento della finanza pubblica. Per la prima volta, da tempo, non si è assistito ad una manovra, per così dire,

contenitiva, cioè incentrata sulla introduzione di disposizioni fiscali volte ad incidere quasi esclusivamente sul piano dell'incremento del gettito tributario, in un contesto dove la leva fiscale ha perseguito, come principale obiettivo, il reperimento di nuove entrate tributarie per il contenimento del debito pubblico, determinando un sistema tributario privo di incentivi adeguati a favorire lo sviluppo e l'occupazione.

I risultati ottenuti sul versante del risanamento, che comunque occorre consolidare e perseguire ancora, ci permettono, però, oggi, di operare in una prospettiva diversa e verso obiettivi maggiormente qualificanti che, capitalizzando i risultati della riforma fiscale di recente introduzione, consentono all'ordinamento tributario di dare impulso decisivo al rilancio di settori economici strategici, liberandolo da prassi suscettibili solo di appesantire ed irrigidire le dinamiche socio-economiche. In queste condizioni ci è permesso, quindi, oggi, di utilizzare la leva fiscale per il rilancio dell'economia e per correggere l'andamento del ciclo.

È fuori discussione il fatto che il nostro ingresso nel sistema della moneta unica sia stato un grande risultato, ma è altrettanto evidente che oggi abbiamo la necessità di modernizzare un paese che, in molti settori strategici, è cresciuto all'ombra di un protezionismo non più conciliabile con il mercato europeo e che nella stessa sua struttura produttiva, caratterizzata dalla prevalenza di piccole imprese, risulta essere assai gracile.

È ormai coscienza diffusa che per affrontare le sfide che abbiamo di fronte non siano più sufficienti politiche di sostegno passive, ma occorra dotarsi di strumenti nuovi, capaci di prospettare ragioni di maggiore convenienza e benefici reali e duraturi.

Non a caso il Patto sociale, sottoscritto il 23 dicembre dello scorso anno, conviene sul fatto che, per incentivare la creazione di posti di lavoro e rendere competitive le imprese, occorra: riequilibrare verso il basso la pressione fiscale sulle persone fisiche, destinando a questo scopo introiti derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e mediante la modificazione delle aliquote delle detrazioni, delle deduzioni e degli scaglioni di reddito; ridurre gradualmente il prelievo sugli utili delle imprese, potenziare la DIT ed eliminare gli effetti distorcenti della progressività del prelievo ai fini IRPEF sul reddito d'impresa delle ditte individuali e delle società di persone rispetto alle società di capitali; favorire, per un periodo limitato di tempo, la ripresa degli investimenti in beni strumentali, ai fini di correggere l'andamento del ciclo economico.

Sinteticamente, possiamo ritenere che vengano così rafforzati i caratteri innovativi della recente riforma fiscale, tesa a favorire la capitalizzazione delle nostre imprese e ad affrontare in questo modo una delle debolezze strutturali del nostro sistema produttivo, caratterizzato da un'accentuata sottocapitalizzazione delle imprese e da un loro ricorso endemico all'indebitamento.

La Commissione, per ragioni di equità sociale, ha opportunamente recepito alcuni emendamenti perché il Governo eserciti la delega per la restituzione dell'evasione fiscale privilegiando le fasce di reddito più basse e affinchè, nella determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e

deduzioni, nonché dei nuovi scaglioni, abbia particolare riguardo alle famiglie, a quelle monoreddito, a quelle con componenti affetti da *handicap* o con un'età superiore ai settant'anni, nonché a quelle con figli disoccupati a carico.

È previsto uno stanziamento di 4.000 miliardi per le agevolazioni dirette alle imprese che investono i loro utili nell'acquisto di nuovi beni strumentali ed il potenziamento della DIT; in tutti e due i casi, si tratta di un prelievo a tasso ridotto per favorire la crescita di impianti e di capitale delle aziende.

Di non poco conto, poi è la radicale riforma del settore della previdenza complementare. Anche in questo caso, attraverso un'articolata e corposa delega al Governo, ampiamente discussa in Commissione, si tende a dare maggior impulso al settore, mediante la razionalizzazione delle disposizioni tributarie in materia.

La norma di delega in esame, che si riferisce alla previdenza complementare, si pone come un ulteriore elemento qualificante per la manovra del 1999 sotto il versante tributario ed incide nel senso della riforma di tutte le forme di previdenza complementare. La prospettiva di fondo sulla quale ha lavorato la Commissione conduce verso l'armonizzazione a tale regime anche di tutti gli altri istituti che, in concreto, assumono una valenza analoga in chiave previdenziale, tra i quali – vorrei ricordare – non può escludersi il trattamento di fine rapporto, nonché le rendite vitalizie.

Si dispone il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, prevedendo l'introduzione di tutte le modifiche necessarie, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione di imposta per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico. La Commissione ha, inoltre, espressamente previsto la possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili, ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto, operando, sostanzialmente, un'equiparazione con i contributi previdenziali obbligatori.

Quanto alla procedura di espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi, la Commissione – come poi nel caso delle norme sul federalismo fiscale – ha ritenuto opportuno ricondurre tale parere alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, piuttosto che alla cosiddetta «Commissione dei Trenta», come aveva previsto il Governo. Tale scelta deriva dalla particolare natura della materia oggetto di delega, che coinvolge non solo aspetti di carattere fiscale ma anche altri, quindi coinvolge competenze di altre Commissioni.

L'introduzione del regime agevolato IVA per le prestazioni di servizio rese nell'ambito dei gruppi e dei consorzi bancari e assicurativi permette di avviare quel processo di razionalizzazione, necessario per rendere più efficiente il nostro sistema bancario, che oggi risulta inadeguato alle esigenze di una moderna società.

Altri interventi di carattere specifico e mirato si rivolgono al settore IVA, con disposizioni di carattere interpretativo per dipanare

i dubbi sorti, in grado di generare un contenzioso non certo produttivo, né per l'amministrazione finanziaria, né per i contribuenti.

Si tratta di disposizioni in materia di determinazione della base imponibile nel settore del lavoro interinale, al fine di non appesantire il carico tributario previsto dal nostro ordinamento, e in campo finanziario per eliminare dubbi circa la non coerenza con il regime comunitario di alcune fattispecie, come i contratti pronti contro termine.

La nuova tassazione sugli immobili procede ad eliminare una pressione fiscale troppo squilibrata a favore di quella che agisce sui redditi finanziari ed è un intervento che risulta funzionale al rilancio del settore immobiliare. Con l'articolo relativo al federalismo fiscale, si prevede poi che regioni e comuni possano compartecipare ai grandi tributi erariali per far fronte ai propri fabbisogni finanziari.

Vorrei ricordare che il Governo, quando presentò i provvedimenti relativi alla manovra di finanza pubblica per il 1999, ripartì «il processo di decentramento fiscale e di autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario», già delineato nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio 1999-2001, fra due strumenti: l'articolo 21 del collegato di «sessione», che disponeva la sostituzione di tributi ai trasferimenti e le regolazioni necessarie per il 1999, e le disposizioni di delega in materia di riforma della finanza delle regioni, che erano invece contenute nell'originario articolo 10 del disegno di legge oggi al nostro esame.

L'articolo 21 del collegato di «sessione» fu stralciato nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento e rinviato conseguentemente all'anno 2000. D'altra parte, uno degli aspetti più critici dell'iniziale impostazione del Governo era appunto rappresentato dalla duplice articolazione temporale, con l'introduzione di disposizioni innovative per l'anno 1999 che avrebbero dovuto essere subito riviste, l'anno successivo, per tenere conto della riforma a regime.

Nel disegno di legge che stiamo esaminando si è operata, quindi, una sintesi tra le originarie disposizioni e, inoltre, ne vengono introdotte delle ulteriori, concernenti l'attribuzione delle addizionali sull'energia elettrica.

La soppressione di fondi a destinazione vincolata e la loro sostituzione con risorse delle quali le regioni possono disporre senza vincolo di destinazione, ripropone la contrapposizione fra l'esigenza di definire una finanza regionale rispettosa dell'autonomia e della responsabilità politica delle regioni e quella di disporre di strumenti certi e cogenti (quale è il vincolo contabile) per garantire talune disposizioni di spesa.

Si opera, quindi, un tentativo di composizione di tali esigenze, allorquando si prevede un periodo transitorio, non superiore al triennio, nel corso del quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria dal piano sanitario nazionale.

Per quanto riguarda il finanziamento della perequazione, si opta per uno schema di tipo verticale (fondo perequativo nazionale, anche se nel primo periodo del comma 1, dell'articolo 9, si fa riferimento a meccani-

smi perequativi interregionali), mentre nella versione originale lo schema era chiaramente di tipo orizzontale, facendo riferimento ad un fondo perequativo interregionale, nel quale le regioni ricche avrebbero destinato quote delle proprie entrate alle regioni più povere. La Commissione ha poi colmato una evidente lacuna della formulazione originaria, che non prevedeva l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi. Rispetto alle proposte emendative del Governo, che prevedevano l'espressione del parere da parte della cosiddetta Commissione dei trenta, la Commissione ha stabilito, invece, che il parere debba essere reso dalle competenti Commissioni permanenti, e ciò in relazione alla rilevanza della materia oggetto di delega, che abbraccia problematiche non solo fiscali ma anche di assetto e gestione del Servizio sanitario e, più in generale, dei rapporti tra i diversi livelli di governo.

Il rafforzamento degli strumenti impositivi attribuiti agli enti decentrati è completato dalle disposizioni con le quali vengono poste le basi per un'elevazione della compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF. L'aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF vedrà contestualmente ridotto il prelievo erariale, al fine di mantenere inalterata la pressione fiscale. Nel corso della discussione in Commissione, peraltro, è stato evidenziato il mancato riferimento alla provincia come ente che potesse partecipare e compartecipare ai grandi tributi erariali. Credo si tratti di un problema sottoposto a questa Assemblea, che dovrà essere risolto nel futuro dibattito che si svolgerà all'interno della stessa.

Viene, inoltre, data soluzione a certi problemi che hanno condizionato l'attuazione delle norme di delega relative all'istituzione dell'autorità di controllo degli enti commerciali, di quelli non commerciali e delle ONLUS, disciplinando, in particolare, gli aspetti finanziari connessi all'istituzione e al funzionamento di tale organismo. Si autorizza, poi, il Ministro delle finanze a disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relativamente ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'esercizio dell'attività di gioco sarà affidata, in attesa della gara europea, agli stessi soggetti che gestiscono oggi in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169, dell'8 aprile 1998, tuttora in vigore, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 174, del 2 giugno 1998. Tali soggetti impiegheranno, a tal fine, sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività.

La Commissione ha introdotto a questo riguardo, accogliendo un emendamento governativo, la disposizione di delega al Governo per la revisione della tassazione degli immobili. Come ribadito nel dibattito, l'operazione assume connotati di complessiva neutralità finanziaria, non determinando oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, né aggravi di imposta per i contribuenti, complessivamente intesi. Tale ultimo principio viene affermato in premessa nell'ambito degli obiettivi della delega, volta a razionalizzare e a perequare il prelievo impositivo immobiliare e ad evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali.

Viene, inoltre, previsto il collegamento con altre banche dati per favorire la semplificazione e la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché per incentivare la lotta all'evasione fiscale.

Questi sono, in pratica, i punti fondamentali di questo collegato fiscale. Credo che il dibattito in Commissione abbia evidenziato e risolto alcuni dei problemi sorti e che a quest'Aula spetti il compito di risolvere gli altri da me prima ricordati. Mi auguro che lo stesso clima di collaborazione e di approfondimento registratosi in Commissione si riproponga in Aula e che questo disegno di legge venga approvato sollecitamente. È, infatti, anche nell'interesse del paese fornire una certezza normativa in materia fiscale e approvare provvedimenti tesi a diminuire la pressione fiscale e ad incentivare la ripresa degli investimenti. Mi auguro che questo avvenga e che il disegno di legge venga licenziato in tempi certi. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa e Misto).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, senatore Rossi, per integrare la sua relazione scritta.

ROSSI, *relatore di minoranza.* Signor Presidente, considerato il fatto che mi trovo di fronte ad un'Aula semideserta, rinuncio ad intervenire e mi rifaccio alla relazione scritta che è già agli atti.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, debbo sollevare due questioni pregiudiziali: la prima di rito e la seconda di merito.

Per quanto riguarda la pregiudiziale di rito, faccio presente che in data 11 marzo scorso era stata convocata la 6ª Commissione permanente per le ore 9,30 e che poi il Presidente della suddetta Commissione ne aveva rinviato i lavori alle ore 14,15. Alle ore 10, però, il presidente Mancino ha comunicato all'Assemblea che i lavori dell'Aula sarebbero proseguiti fino alle ore 14 per poi riprendere alle ore 15. In seguito alla richiesta del senatore Peruzzotti, il Presidente comunicò, alle ore 10,05, che tutte le Commissioni sarebbero state sconvocate; alle ore 14,25 terminavano i lavori dell'Aula, per poi riprendere alle ore 16. Nel frattempo, alle ore 15, si riuniva la 6ª Commissione, i cui lavori duravano per 15 minuti esatti.

Io ritengo che la convocazione della 6ª Commissione, avvenuta alle ore 15, sia irrituale, nulla e quindi priva di effetto, perché stante la comunicazione del presidente Mancino, in cui si diceva, *apertis verbis*, che le Commissioni erano sconvocate, il Presidente della 6ª Commissione o doveva aderire a questo ordine e a questa comunicazione, oppure se voleva ciò nonostante proseguire nei lavori avrebbe dovuto riconvocare i commissari, dando loro previo avviso.

Questo è accaduto invece senza il previo avviso, per cui i due senatori della Lega componenti della 6ª Commissione – i colleghi Rossi e Avogadro – non sono potuti intervenire perché fidavano di quanto detto in Aula alle ore 10,05 dal presidente Mancino. Invece, non sono stati convocati e quindi non hanno potuto partecipare a quei 15 minuti importantissimi, in cui sono stati approvati degli emendamenti. Di conseguenza, lo ripeto, i miei senatori non hanno potuto intervenire con le loro osservazioni, con le loro richieste e con il loro voto.

Questa Commissione, *ergo*, si è convocata fuori dai termini regolamentari; pertanto, in linea principale e di rito, chiedo l'annullamento dei provvedimenti adottati in quel quarto d'ora e la remissione degli atti alla Commissione, affinché proceda a termini di Regolamento.

In subordine, come pregiudiziale di merito, chiedo il non passaggio alla discussione dei singoli articoli del disegno di legge n. 3599 questa sera al nostro esame, perché ritengo sia necessario un maggior approfondimento del tema. Faccio solo presente che in questo disegno di legge non vi è nulla di veramente federale. Faccio solo un esempio che serve per illuminare. Quando noi affermiamo che lo Stato centrale determina le imposte, procede all'accertamento e alla riscossione delle stesse e quindi le distribuisce agli enti locali, intraprendiamo un cammino diametralmente opposto a quello federale. In un'epoca in cui tutti ci dichiariamo federalisti, questo disegno di legge va in senso contrario.

Signor Presidente, ritengo che i cittadini italiani, e soprattutto quelli della nostra amata Padania... *(Commenti del senatore Bertoni)*... abbiano necessità di un maggiore rispetto dei loro ideali e delle loro aspettative.

Quindi, chiedo che non si passi all'esame degli articoli, previa verifica del numero legale. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sul primo punto da lei sollevato, senatore Gasperini, so che il presidente Mancino le ha scritto una lettera, che le arriverà questa sera o domani mattina.

Sul secondo punto, vorrei ricordarle che, essendo questo un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, secondo tutte le norme che si evincono dal nostro Regolamento e dalla prassi, è possibile proporre soltanto una sospensiva, ma non una pregiudiziale; per quanto riguarda il non passaggio all'esame degli articoli, non è questa la sede per presentare tale richiesta.

GASPERINI. Allora, signor Presidente, chiedo la sospensiva per il termine di una settimana e contemporaneamente chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Signori colleghi, ricordo che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, per quanto riguarda il primo punto sollevato dal senatore Gasperini, ha già risposto il presidente Mancino, e quindi, come lei ha detto, la questione è superata.

Sul secondo punto, la sospensiva è motivata, nelle parole del collega Gasperini, per il fatto che il provvedimento, pur facendo riferimento nel titolo al federalismo fiscale, non avrebbe invece tali caratteri, anzi, farebbe un male all'amata Padania. Padania, per la verità, amata non solo dal collega Gasperini e dai suoi amici, ma anche da me, e forse più da me che da loro. *(Applausi ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).* Questa, però, mi pare un'obiezione di merito, che si può far valere votando contro gli articoli ed il provvedimento nel suo complesso, ma che non può giustificare la richiesta di un rinvio della discussione, come diceva prima il collega Gasperini, *sine termine* – e il Presidente giustamente lo ha richiamato al rispetto del Regolamento – ma neanche di una settimana. Infatti, i motivi di merito enunciati dal collega Gasperini rimarrebbero gli stessi anche la prossima settimana, quando invece potremmo votare nel merito, loro contro e io a favore, per amore della Padania. Infatti, proprio per amore della Padania, io voterò a favore di questo provvedimento.

PERUZZOTTI. Magari il Governo cade in questa settimana!

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, volevo farle presente che il disguido, richiamato poco fa dal Gruppo della Lega, ha toccato anche me personalmente. Avendo degli emendamenti da discutere, ed essendomi premurato di recarmi in Commissione per non farli decadere, sono stati dichiarati decaduti proprio per questo equivoco.

Per quanto riguarda poi il concetto di federalismo, credo veramente che quanto detto dal collega Gasperini sia da sostenere. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Gasperini risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo, pertanto, la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,55, è ripresa alle ore 20,15).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3599

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, rinnovo la richiesta di sospensiva e chiedo, prima di passare alla conseguente votazione, la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testè avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 3599 alla seduta antimeridiana di domani.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, intervengo solo per sollecitare la risposta scritta alla interrogazione 4-11109 del 27 maggio 1998, che riguarda la Sofer-Breda Finmeccanica.

Nella giornata di ieri gli operai hanno scioperato perché sono particolarmente preoccupati. Dal momento che è trascorso molto tempo da quanto è stata presentata tale interrogazione, le chiedo, signor Presiden-

te, non apprezzate le circostanze, di volerla inserire all'ordine del giorno della prima seduta deputata allo svolgimento di interrogazioni.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ALBERTINI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 17 marzo 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 17 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599) *(Collegato alla manovra finanziaria). (Voto finale finale con la presenza del numero legale).*

II. Votazione finale dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-*bis*).

LUBRANO DI RICCO ed altri. – Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri;*

Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare) (Relazione orale).

La seduta è tolta *(ore 20,20).*

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,10

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-*bis*) **V. nuovo titolo**

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale (1388-*bis*)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3. **Non posto in votazione (*)**

(Integrazione dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3*-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi e che non appartengano, comunque, a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia».

(*) Approvato l'emendamento 3.4 interamente sostituitivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Decaduto**

3.1 D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, COSTA, DENTAMARO, DE SANTIS, NAPOLI Bruno, TAROLLI, ZANOLETTI

Sopprimere l'articolo. **Decaduto**

3.2 MARINI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

3.3 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI

All'emendamento 3.4, sostituire le parole: «quelle liste che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi» *con le seguenti:* «le liste che abbiano ottenuto meno dei voti validi necessari per l'assegnazione di un seggio». **Respinto**

3.4/1 PINGGERA, RIGO, THALER AUSSERHOFER, GUBERT

All'emendamento 3.4, sopprimere le parole: «e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia». **Respinto**

3.4/2 GUBERT

Sostituire l'articolo 3, con il seguente: **Approvato**

«Art. 3. - 1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto il seguente: "Art. 7-*bis*. 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia"».

3.4 LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso 3-bis, *sostituire le parole:* «le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi» *con le seguenti:* «le liste che abbiano ottenuto meno dei voti validi necessari per l'assegnazione di un seggio». **Ritirato e trasformato nel subemendamento 3.4/1**

3.5 PINGGERA, RIGO, THALER AUSSERHOFER, GUBERT

Al comma 1, capoverso 3-bis *sostituire le parole:* «4 per cento» *con le altre:* «3 per cento». **Assorbito**

3.100 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI, GUBERT

Al comma 1, capoverso 3-bis, *sopprimere le parole:* «e che non appartengano, comunque, ad un gruppo di liste che abbia superato tale soglia». **Ritirato e trasformato nel subemendamento 3.4/2**

3.6 GUBERT

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Per l'elezione del presidente e del consiglio delle comunità montane valgono le stesse norme previste per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali di cui alla legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

2. Le leggi regionali disciplinano la composizione, l'organizzazione e la funzione degli organi delle comunità montane secondo quanto disposto dal comma 1».

3.0.1 STANISCIA, BERTONI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente: **V. nuovo testo**

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti l'elezione si effettua in due o più collegi elettorali plurinominali, aventi dimensione demografica di regola non inferiore a centomila e non superiore a duecentocinquantamila abitanti, comprendenti una o più circoscrizioni amministrative contigue Il numero dei consiglieri da eleggere nei collegi è proporzionale alla popolazione legale ivi residente, risultante dall'ultimo censimento generale. La tabella dei collegi è stabilita, su proposta del Ministro dell'Interno, con decreto del Presidente della Repubblica. Ai fini dell'attribuzione complessiva dei seggi alle liste il territorio comunale costituisce unico collegio elettorale. La cifra elettorale di ciascuna lista risulta dalla somma dei voti validi riportati dalle liste elettorali di collegio aventi il medesimo contrassegno. La successiva attribuzione dei seggi tra le liste di collegio si effettua secondo le disposizioni del comma 7-*bis* del presente articolo".

2. All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti si procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi così assegnati alle varie liste, seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista

espressi in percentuale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti riportati in sede di collegio da ciascuna lista alla quale, in sede comunale, sono stati assegnati uno o più seggi, e il risultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito del collegio delle liste ammesse al riparto dei seggi. Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnati al collegio diviso cento. Si procede poi alla assegnazione dei seggi ai vari collegi attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti interi abbia dato l'ultima divisione. Gli eventuali seggi residui verranno attribuiti a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa, seguendo la graduatoria decrescente delle parti centesimali fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione dei seggi residui negli altri collegi, secondo l'ordine crescente di popolazione, fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede comunale".

3. All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, al comma 8, dopo l'espressione "al comma 7" è aggiunta l'espressione "e al comma 7-*bis*"».

3.0.2 D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI, PELLEGRINO, FALOMI, DONISE, PAGANO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti l'elezione si effettua in due o più collegi elettorali plurinominali, aventi dimensione demografica di regola non inferiore a centomila e non superiore a duecentocinquantamila abitanti, comprendenti una o più circoscrizioni amministrative contigue Il numero dei consiglieri da eleggere nei collegi è proporzionale alla popolazione legale ivi residente, risultante dall'ultimo censimento generale. La tabella dei collegi è stabilita, su proposta del Ministro dell'Interno, sentiti i consigli comunali interessati, con decreto del Presidente della Repubblica. Ai fini dell'attribuzione complessiva dei seggi alle liste il territorio comunale costituisce unico collegio elettorale. La cifra elettorale di ciascuna lista risulta dalla somma dei voti validi riportati dalle liste elettorali di collegio aventi il medesimo contrassegno. La successiva attribuzione dei seggi tra le liste di collegio si effettua secondo le disposizioni del comma 7-*bis* del presente articolo".

2. All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti si procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi così assegnati alle

varie liste, seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti riportati in sede di collegio da ciascuna lista alla quale, in sede comunale, sono stati assegnati uno o più seggi, e il risultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito del collegio delle liste ammesse al riparto dei seggi. Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnati al collegio diviso cento. Si procede poi alla assegnazione dei seggi ai vari collegi attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti interi abbia dato l'ultima divisione. Gli eventuali seggi residui verranno attribuiti a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa, seguendo la graduatoria decrescente delle parti centesimali fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione dei seggi residui negli altri collegi, secondo l'ordine crescente di popolazione, fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede comunale".

3. All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, al comma 8, dopo l'espressione "al comma 7" è aggiunta l'espressione "e al comma 7-*bis*"».

3.0.2 (Nuovo testo) D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI, PELLEGRINO, FALOMI, DONISE, PAGANO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Dopo l'articolo 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente: "Art. 7-*bis.* - *(Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti). – 1.* Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente legge".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con decreto alla delimitazione dei collegi uninominali, secondo i criteri del minimo scostamento dalla media comunale della popolazione residente in ciascun collegio e del rispetto della delimitazione delle circoscrizioni.

3 Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, per le elezioni dei sindaci e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81».

3.0.3 D'ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI, BESOSTRI, LARIZZA, MICELE, PASSIGLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

(Modifica dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato».

3.0.800 MARCHETTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

(Modifica dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. Il numero minimo di sottoscrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è ridotto alla metà».

3.0.801 MARCHETTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **V. nuovo testo**

«Art. 3-*bis.*

(Modifica dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali e circoscrizionali in carica».

3.0.802 MARCHETTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Approvato**

«Art. 3-*bis.*

(Modifica dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali».

3.0.802 (Nuovo testo) MARCHETTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

"5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, insieme alla lista dei candidati, devono essere presentati anche i nomi ed i cognomi dei candidati a Sindaco vicario ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Qualora più liste siano collegate ad un unico candidato alla carica di sindaco vicario, tutte le liste devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano tra loro collegate"».

3.0.5 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis.* Unitamente al programma amministrativo di cui al comma 5, i candidati a sindaco possono designare il sindaco vicario. In tal caso, il sindaco vicario designato potrà far parte della Giunta in deroga alla eventuale norma statutaria che limiti la partecipazione alla Giunta ai soli consiglieri comunali, nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ai sensi del 3° comma dell'articolo 25».

3.0.4 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

1. Il sindaco ed il sindaco vicario sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale».

3.0.6 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: "alla carica di sindaco" sono inserite le seguenti: "e dei relativi candidati a sindaco vicario"».

3.0.7 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Al comma 9 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Contestualmente è proclamato eletto il collegato candidato a sindaco vicario"».

3.0.8 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Al comma 7 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Analogamente si procede per i candidati alla carica di sindaco vicario non risultati eletti».

3.0.9 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Respinto**

«Art. 3-*bis.*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

"*1.* Se nel corso del quinquennio il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è comunque posto in crisi la durata del Consiglio termina entro sei mesi nel corso dei quali la Giunta in carica e sfiduciata gestisce solo l'ordinaria amministrazione"».

3.0.10 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Respinto**

«Art. 3-*bis.*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

"*1.* Se nel corso del quinquennio il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è, comunque, posto in crisi, si realizza l'ipotesi di scioglimento anticipato prevista dall'articolo 126, comma secondo, della Costituzione per impossibilità di formazione di una maggioranza corrispondente a quella scelta dagli elettori"».

3.0.11 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

1. Il presidente e il presidente vicario della provincia sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente e del presidente vicario della provincia coincide con il territorio provinciale».

3.0.12 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto un comma 2-*bis.*

"2-*bis*. Unitamente al programma amministrativo di cui al comma 5 dell'articolo 3, i candidati a Presidente della Provincia possono designare il Presidente Vicario"».

3.0.13 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

"3. All'atto di presentare la propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve indicare il candidato presidente vicario e dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. Sotto il nome ed il cognome di ogni candidato a presidente sono indicati il nome ed il cognome del relativo presidente vicario"».

3.0.14 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Al comma 7 dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: "i due candidati alla carica di presidente della provincia" sono inserite le seguenti: "con i candidati a presidente vicario della provincia"».

3.0.15 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Al comma 11 dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È contestualmente proclamato il presidente vicario collegato a quello proclamato presidente"».

3.0.16 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Al comma 7 dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Analogamente si procede per i candidati a presidente vicario non risultati eletti"».

3.0.17 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. In caso di dimissioni del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della provincia. Sino alle elezioni, le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal presidente vicario della provincia».

3.0.18 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

2. All'articolo 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Il sindaco vicario ed il Presidente vicario della Provincia, con le modalità previste dal comma 5-*bis*, articolo 3 e articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sostituiscono il Sindaco ed il Presidente della Provincia in caso di decesso, impedimento permanente o decadenza"».

3.0.19 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Il numero 1) della lettera *b)* del comma 1, dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 21 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

"*1)* dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza del sindaco vicario o del presidente vicario della provincia suben-

trati al sindaco o al presidente della provincia eletti a suffragio universale”».

3.0.20 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Il presidente vicario della provincia sostituisce il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento permanente, nonchè in caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’articolo 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16».

3.0.21 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Il caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso anche del presidente della provincia subentrato, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della provincia. Sino alle elezioni, le funzioni di presidente della provincia sono svolte dal presidente vicario della provincia».

3.0.22 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. L’articolo 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall’articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

“Art. 37-*bis*. - *(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente della provincia). – 1.* In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della provincia eletto a suffragio universale, il consiglio ne prende atto entro i successivi dieci giorni e proclama presidente della provincia il presidente vicario della provincia eletto, il quale indica un nuovo presidente vicario della provincia”».

3.0.23 MAGNALBÒ, PASQUALI

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Non posto in votazione (*)

(Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati collegati che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi e che non appartengano, comunque, a coalizioni di gruppi di candidati che abbiano superato tale soglia».

(*) Approvato l'emendamento 4.4 interamente sostituitivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Ritirato**

4.1 D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, COSTA, DENTAMARO, DE SANTIS, NAPOLI Bruno, TAROLLI, ZANOLETTI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

4.2 MARINI

Sopprimere l'articolo. **Id. em. 4.2**

4.3 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI

Sostituire l'articolo 4, con il seguente: **Approvato**

«Art. 4.

1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati non collegati che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi"».

4.4 LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso 2-bis, *sostituire le parole:* «che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi», *con le seguenti:* «che abbiano ottenuto meno dei voti validi necessari per l'assegnazione di un seggio». **Precluso**

4.5 PINGGERA, RIGO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso 2-bis, *sostituire le parole:* «4 per cento» *con le altre:* «3 per cento». **Assorbito**

4.100 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

Al comma 1 capoverso 2-bis, *sopprimere le seguenti parole:* «e che non appartengano, comunque, a coalizioni di gruppi di candidati che abbiano superato tale soglia». **Precluso**

4.6 GUBERT

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 4-*bis*.

1. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81».

4.0.1 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: **Respinto (*)**

«Art. 4-*bis*.

(Integrazione dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 25, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: "Comunale e provinciale" inserire le seguenti: "salvo che tale carica non sia ricoperta in comune o provincia differente"».

4.0.2 SPERONI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Rossi.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5. **Non posto in votazione (*)**

(Modifica dell'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43)

1. L'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – *1*. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 4 per cento dei voti validi».

(*) Approvata la soppressione dell'articolo.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Approvato**

5.1 MARINI

Sopprimere l'articolo. **Id. em. 5.1**

5.2 LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere l'articolo. **Id. em. 5.1**

5.3 GUBERT

Sopprimere l'articolo. **Id. em. 5.1**

5.4 D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, COSTA, DENTAMARO, DE SANTIS, NAPOLI Bruno, TAROLLI, ZANOLETTI, FAUSTI, RONCONI

Sopprimere l'articolo. **Id. em. 5.1**

5.5 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «meno del 4 per cento dei voti validi» *con le seguenti*: «meno dei voti validi necessari per l'assegnazione di un seggio». **Precluso**

5.6 PINGGERA, RIGO, THALER AUSSERHOFER

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6. **Approvato**

(Durata degli organi elettivi di comuni e province)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «per un periodo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni».

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche se eletti prima del 31 dicembre 1998». **Respinto**

6.100 BORTOLOTTO

Sostituire il comma 2 con il seguente: **Respinto**

«2. I Consigli comunali e provinciali rinnovati il 13 giugno 1999, a norma del primo comma, dureranno in carica 5 anni».

6.100a MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 2, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» *aggiungere le seguenti:* «e comunque per i consigli comunali e provinciali rinnovati nell'anno 1995».

Respinto (*)

6.1 RONCONI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore D'Onofrio.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

Le parole da: «Dopo il comma 2» a: «componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia» respinte; seconda parte preclusa (*)

«2-*bis*. All'articolo 23, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: "in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.", sono aggiunte le seguenti: "Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia". Al comma 4 dello stesso articolo, le parole "non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere" sono sostituite con le seguenti: "in possesso dei requisiti di cui al comma precedente".

2-*ter*. All'articolo 25, della stessa legge, il comma 1 è sostituito con il seguente: "La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Durata degli organi elettivi di comuni e province e compatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e quella di assessore».

6.2 SPERONI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Peruzzotti.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

Precluso (*)

«2-*bis*. All'articolo 23, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: "in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.", sono aggiunte le seguenti: "Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia".

2-*ter*. All'articolo 25, della stessa legge, sostituire il comma 1 con il seguente: "La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Durata degli organi elettivi di comuni e province e compatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e quella di assessore».

6.3 SPERONI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Peruzzotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato (*)**

«2-*bis*. Il termine del rinnovo dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora rinnovati, verrà fissato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno del 2000».

6.101 MAGNALBÒ, PASQUALI

(*) Confluisce nell'em. 7.1/7.100.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato con un emendamento

(Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative)

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: «tra il 15 aprile ed il 15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 15 maggio ed il 15 giugno»;

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quarantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «cinquantacinquesimo».

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».

3. L'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

V. nuovo testo em. 7.1/7.100

«a) all'articolo 1, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sostituire le parole da: "e provinciali" sino alla fine del comma con le seguenti: "circoscrizionali, e provinciali per i quali il mandato scade sia nel primo che nel secondo semestre dell'anno, si svolgono contemporaneamente in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno"».

7.100 MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

V. nuovo testo em. 7.1/7.100

«*b*-bis) all'articolo 1, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e comunque in concomitanza delle consultazioni elettorali per il rinnovo di superiori organi istituzionali che dovessero aver luogo entro il medesimo anno"».

7.1 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

Approvato

«*a)* gli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come modificati dalla legge 23 aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 1. – *1.* Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un unico turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 2. – *1.* Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo se le condizioni si sono verificate oltre tale data"».

7.1/7.100 (Nuovo testo) SCHIFANI, MAGNALBÒ

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 7-*bis.*

(Fissazione della data di svolgimento delle elezioni)

1. All'articolo 1, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sostituire le parole da: "e provinciali" sino alla fine del comma con le seguenti: "circoscrizionali, e provinciali per i quali il mandato scade sia nel primo che nel secondo semestre dell'anno, si svolgono comtemporaneamente in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno".

2. Il termine del rinnovo dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora rinnovati, verrà fissato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno del 2000».

7.0.500 MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 7.0.100, al comma 1, sostituire la parola: «Castrovillari» *con le altre:* «Sibaritide, Pollino». **Improponibile**

Sopprimere i commi 2 e 3.

Al comma 4 sostituire le parole: «all'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3» *con le altre:* «all'onere derivante dall'attuazione del comma 1».

7.0.100/1 MARINI, DEL TURCO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: **Improponibile**

Art. 7-*bis.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo, Monza e Sulmona per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole delle Regioni.

2. Per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, può essere compensato con un territorio di almeno 700 chilometri quadrati.

3. Il Governo, ricevuta la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia che deve tener conto dell'adesione eventuale di altri comuni, verificata l'omogeneità territoriale ed il conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, emana i provvedimenti delegati che invia alle Commissioni parlamentari.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 determinato in lire quattro miliardi per l'anno 1999 e in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 4, dovrà risultare coperto».

7.0.100 MAGNALBÒ, DENTAMARO, PIERONI, MANTICA, GUBERT, POLIDORO, BONATESTA, PASTORE, SPERONI, MUNDI, CAMO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: **Improponibile**

«Art. 7-*bis*.

(Delega al Governo in materia di istituzione di nuove province)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali sono state intraprese le iniziative dei Comuni ed è stato dato il parere favorevole della Regione nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Ai fini dell'istituzione delle province di cui al comma 1, il parametro della popolazione previsto dall'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è compensato con un territorio di almeno 700 chilometri.

3. Ai fini del parere previsto da parte delle commissioni parlamentari competenti, i decreti legislativi dovranno riportare la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia e l'eventuale

adesione di altri comuni, nonchè il parere della maggioranza dei Comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione.

4. All'onere derivante dal presente articolo, determinato in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

7.0.300 (Nuovo testo) PIERONI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: **Improponibile**

«Art. 7-*bis.*

(Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di revisione delle circoscrizioni provinciali)

1. All'articolo 16, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-*bis*. "Quando l'istituzione di nuove province è conseguente a revisione delle circoscrizioni provinciali preesistenti, per effetto della delimitazione del territorio di aree metropolitane istituite ai sensi del capo VII della presente legge o, nei casi previsti, in applicazione di normative regionali, i parametri previsti dal presente articolo possono essere derogati».

7.0.301 PETTINATO, PIERONI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: **Improponibile**

«Art. 7-*bis.*

(Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di revisione delle circoscrizioni provinciali)

1. All'articolo 16, comma 2, lettera *e)* della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la parola "abitanti", sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero a 150.000 abitanti quando l'istituzione di nuove province è conseguente a revisione delle circoscrizioni provinciali preesistenti per effetto della delimitazione del territorio di aree metropolitane istituite ai sensi del capo VII della presente legge o, nei casi previsti, in applicazione di normative regionali».

7.0.302 PETTINATO, PIERONI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: **Improponibile**

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di distacco, aggregazione, mutamento o nuova istituzione di province)

1. All'articolo 16, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-*bis*. Nel caso in cui le regioni, sentite, abbiano espresso ai sensi degli articoli 132 e 133 della Costituzione, il proprio parere positivo sul distacco o l'aggregazione nonché sul mutamento o la nuova istituzione di province, il Governo presenta entro 20 giorni ad una delle due Camere il relativo disegno di legge».

7.0.303 PIERONI

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8. **Approvato**

(Albo degli scrutatori)

1. L'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1*. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori già iscritti nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-*bis*, nonchè i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicate dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del comune;

b) avere assolto gli obblighi scolastici».

2. L'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1*. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requi-

siti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale».

3. L'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *1*. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco».

4. L'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 5 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – *1*. Entro il mese di gennaio di ogni anno, la commissione elettorale comunale dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonchè di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione

della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. Quando la commissione elettorale comunale dispone ai sensi del comma 1 provvede, altresì, a cancellare dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione stessa, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi».

5. L'articolo 5-*bis* della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

6. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – *1*. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

EMENDAMENTI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:* **Respinto**

«*b)* avere un diploma di scuola media inferiore».

8.1 GUBERT

Al comma 4, capoverso 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali» *e le parole:* «per gravi, giustificati e comprovati motivi». **Respinto**

8.2 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Approvato (*)**

«Art. 8-*bis.*

(Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della Commissione elettorale circondariale)

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. – 1. A ciascun componente ed al segretario della Commissione elettorale circondariale può essere corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, a lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

2. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117"».

8.0.1 IL GOVERNO

(*) Votato dopo l'articolo 9.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Approvato**

«Art. 8-*bis.*

(Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)

1. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – *1.* Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a

ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonchè a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti dei predetti uffici centrali, di cui al primo ed al secondo comma, spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al precedente articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita".

2. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – *1.* A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'Ufficio elettorale nazionale, degli Uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il *referendum* e degli uffici provinciali per il *referendum* di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonchè degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita".

3. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è inserito il seguente articolo:

"Art. 3-*bis*. – 1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni a partire dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

8.0.2 (Nuovo testo) IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente: **Approvato**

«Art. 8-...

(Numero scrutatori nei seggi istituiti nei paesi dell'Unione europea)

1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: "cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "tre scrutatori"».

8.0.100 IL GOVERNO

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9. **Approvato con un emendamento**

(Istituzione della tessera elettorale)

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonchè il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera *b)* sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei princìpi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie.

EMENDAMENTI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «ad ogni cittadino iscritto» *con le altre:* «ad ogni iscritto»; *inserire la seguente lettera:* **Ritirato**

«*a*-bis) spetta all'autorità competente a ricevere i documenti sottoscritti l'accertamento della qualità di elettore dei sottoscrittori di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53;»;

aggiungere il seguente comma:

«2-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di allegare ai documenti i certificati elettorali dei sottoscrittori».

9.1 (Nuovo testo) SPERONI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Peruzzotti.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I medesimi regolamenti sono inoltre autorizzati a disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191». **Approvato**

9.2 IL GOVERNO

EMENDAMENTO TENDENTE AD INTRODURRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: **Decaduto**

«Art. 9-*bis*.

1. A pena di esclusione i presentatori delle liste elettorali e i candidati, rispettivamente al momento del deposito della lista o contestualmente all'accettazione della candidatura, devono eleggere speciale domicilio presso l'ufficio abilitato a ricevere le liste. Tutti i ricorsi in materia elettorale si notificano presso lo speciale domicilio di cui al precedente comma».

9.0.1 BESOSTRI

Allegato B

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 16 marzo 1999 il senatore Giorgianni ha dichiarato di adedire al Gruppo del Partito Popolare Italiano.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, pubblicazione di ulteriori atti

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari ha comunicato che la Commissione stessa ha stabilito, nella seduta del 9 marzo 1999, che siano pubblicati gli ulteriori atti riferibili alla strage di Portella della Ginestra (*Doc*. XXIII, n. 24).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Valorizzazione della funzione del personale della scuola» (3892).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge, d'iniziativa dei senatori:

LA LOGGIA, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE, BALDINI, SCHIFANI, TRAVAGLIA, TERRACINI, MANCA, GERMANÀ, MUNGARI, BETTAMIO, TONIOLLI, LAURO, GAWRONSKI, MAGGIORE, DE ANNA, PIANETTA, RIZZI, COSTA, ASCIUTTI, TOMASSINI, SELLA DI MONTELUCE, MANFREDI, CORSI ZEFFIRELLI, PORCARI, GRECO, NOVI, BUCCI, CAMBER e CONTESTABILE. – «Nuove norme di utilizzo del servizio di pubblica utilità "117"» (3890);

CORSI ZEFFIRELLI, CORTELLONI e GERMANÀ. – «Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita» (3891).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MARINI ed altri. – «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati» (3828), previo parere della 2ª Commissione;

PACE ed altri. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica dell'articolo 49 della Costituzione» (3852);

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo macedone sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Skopje il 3 febbraio 1997» (3823) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. – «Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità» (3727), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

COLLA e AVOGADRO. – «Modifica della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette» (3845), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'ambiente, con lettera in data 5 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legisaltivo 24 febbraio 1997, n. 39, la prima relazione sullo stato di attuazione del decreto stesso, recante «Attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente, con riferimento al 1997 e al primo semestre 1998 (*Doc*. CLIII, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 13ª Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1997, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e sulla consistenza organica della Lega navale italiana, con allegato il bilancio di previsione, la relativa pianta organica ed il conto consuntivo dell'esercizio 1997.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 4ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 12 marzo 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), per gli esercizi dal 21 gennaio 1995 al 30 novembre 1998 (*Doc*. XV, n. 182).

Detto documento sarà trasmesso alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

La regione Piemonte, con lettera in data 18 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la relazione sull'Osservatorio prezzi dell'assessorato alla sanità della regione medesima.

Detta relazione sarà inviata alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente.

Il Difensore civico della regione Liguria, con lettera in data 24 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Ufficio nell'anno 1998 (*Doc*. CXXVIII, n. 2/11).

Detto documento sarà inviato alla 1ª Commissione permanente.

Interrogazioni, nuovo destinatario

L'interrogazione 4-14489, del senatore Veraldi, già indirizzata al Ministro dei trasporti e della navigazione, è invece rivolta al Ministro della sanità.

Interrogazioni

SEMENZATO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che risulta allo scrivente che ad oggi, 16 marzo 1999, il Ministero per i beni e le attività culturali non ha ancora dato attuazione al comma 6, articolo 44 del collegato alla finanziaria per il 1999, che riapriva per 90 giorni la possibilità di bloccare la vendita di importanti beni storico monumentali, alcuni dei quali già messi all'asta;

che il riferimento è alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1997, in cui è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'11 agosto 1997, recante «Individuazione di beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire nel programma di dismissioni previsto dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

che in tale decreto venivano indicati oltre 300 beni di cui era prevista la vendita attraverso la società Consap, tramite l'espletamento di gara;

che in tale elenco figurano anche diversi beni a forte valenza storico-culturale ed ambientale tra cui il Palazzo Ducale di Sassuolo, uno dei più alti esempi del barocco del Nord Italia, l'isola di Sant'Andrea a Gallipoli, l'area demaniale del Monte di Procida, i fari di Ischia e Massa Lubrense e diversi altri siti di grande valore storico ambientale;

che l'articolo 3, comma 112, lettera *e)*, della legge n. 662, del 23 dicembre 1996 prevedeva che «il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali e ambientali che si pronuncia entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico...»;

che per disguidi burocratici il Ministero per i beni e le attività culturali aveva tralasciato di pronunciarsi entro il termine previsto del 7 gennaio 1998 (90 giorni dopo la pubblicazione dell'elenco), con l'effetto che il Ministero della difesa aveva attivato la procedura di vendita su tutti i beni;

considerato:

che anche per iniziativa dello scrivente, il Ministro per i beni e le attività culturali aveva dichiarato l'intenzione di intervenire a tutela dei predetti beni trovando nuove formule legislative;

che a tal fine nella legge n. 448 del 23 dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 29 dicembre 1998 (legge finanziaria), all'articolo 44 (Dismissioni di immobili del Ministro della difesa) era stato appositamente inserito il comma 6 che recita: «Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1997;

che tale comma era stato inserito al fine di riaprire per 90 giorni e cioè fino al 29 di marzo 1999 i termini per sottrarre alla vendita i citati beni di grande rilevanza ambientale;

che risulta allo scrivente che ad oggi, martedì 16 marzo 1999, il Ministero per i beni e le attività culturali non si è ancora pronunciato in merito ai vincoli storico-artistici;

essendo evidente che una seconda rinuncia a pronunciarsi nel merito rischia di essere considerata, una accettazione delle dismissioni previste,

si chiede di sapere:

per quale motivo il Ministero per i beni e le attività culturali, in presenza della riapertura di termini prevista dal comma 6, articolo 44 della finanziaria, non abbia ancora attivato i meccanismi di tutela previsti dalla lettera *e)*, comma 112, articolo 3 della legge n. 662 del 1997;

se non si ritenga dato il ritardo, di comunicare immediatamente al Ministero della difesa la sussistenza dell'interesse storico-artistico dei molti beni segnalati da parlamentari, dalle associazioni di tutela dell'ambiente, da organi di stampa.

(3-02705)

CURTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso che numerosissimi avvocati e operatori, ai più diversi livelli, residenti nel territorio precedentemente afferente all'ex mandamento della pretura di San Pietro Vernotico (Brindisi), inviavano, tra gli altri, ai parlamentari brindisini la seguente nota:

«I sottoscritti avvocati residenti ed esercenti nel territorio, precedentemente afferente all'ex mandamento della pretura di San Pietro Vernotico, in considerazione dell'imminente entrata in vigore del giudice unico (pacchetto Flick), premesso:

che detta normativa trasferirà la competenza civile e penale della sezione distaccata di San Pietro Vernotico (scelta in un primo tempo, nella bozza del decreto legislativo n.51 del 1998, quale sezione distaccata di tribunale ed in sede di commissione sostituita con Mesagne) presso il nuovo ufficio giudiziario di Mesagne;

che comunque la legge istitutiva del giudice unico prevede l'obbligatorietà della sede principale del tribunale di Brindisi per molti procedimenti sia in sede penale che in quella civile;

che in virtù della continuazione del funzionamento del giudice di pace i sottoscritti ed i propri clienti saranno impegnati anche innanzi al magistrato residente in San Pietro Vernotico;

che molti dei sottoscritti si troveranno anche impegnati, in concomitanza con le udienze civili e penali, anche innanzi alla corte d'appello di Lecce distante pochi chilometri;

che nella medesima giornata potranno verificarsi prevedibili concomitanze di udienze a Mesagne, Brindisi, San Pietro Vernotico e Lecce con prevedibile assoluta impossibilità degli operatori di gestire contemporaneamente i propri compiti;

che i collegamenti tra San Pietro Vernotico e gli altri comuni, facenti parte dell'ex mandamento, con il comune di Mesagne tramite servizio pubblico automobilistico risultano inesistenti in quanto da sempre detti comuni hanno trovato sbocco naturale esclusivamente sul comune di Brindisi (si pensi a Torchiarolo che dista da Brindisi appena pochi chilometri mentre da Mesagne oltre 25 chilometri);

che le vie di comunicazioni stradali tra i citati comuni e Mesagne, asfaltate su tracciati di precedenti strade interpoderali, risultano di pericolosa percorribilità dato l'alto numero di incidenti mortali che si verificano, mentre quasi tutti gli altri comuni (Sandonaci, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, Lecce), non risentono di questo problema;

che l'unico servizio ferroviario impone all'utenza orari incompatibili con l'inizio ed il ritorno dalle udienze dal momento che pochi sono i convogli che fermano nella locale stazione ferroviaria (sprovvista di biglietteria e di personale addetto all'uopo) per Brindisi ed altrettanto limitatissime risultano le coincidenze da Brindisi per Mesagne;

che viceversa il precario servizio ferroviario garantirebbe pochi convogli locali compatibili con l'inizio e la conclusione delle udienze sia presso il tribunale di Brindisi che presso la corte d'appello o il TAR di Lecce;

che paradossalmente se così non fosse il tribunale di Brindisi sarebbe completamente svuotato avendo una competenza territoriale residua solo sul comune capoluogo e su San Vito dei Normanni;

che invece la soluzione prospettata sarebbe di gran lunga la più razionale e più favorevole per le esigenze dei sottoscritti e dell'intera utenza territoriale e consentirebbe, soprattutto, la conservazione nella sede del comune capoluogo di provincia del primario, e non secondario, ruolo giudiziario ed istituzionale che gli compete da decenni;

che nella seduta alla Camera dei deputati il 16 febbraio 1999 il Sottosegretario per la grazia e la giustizia onorevole Marianna Li Calzi ha accolto come raccomandazione «l'ordine del giorno che riguarda la Puglia» con particolare riferimento alla richiesta di accorpamento degli uffici giudiziari di San Pietro Vernotico, avanzata ed accettata da deputati dell'opposizione ed anche della maggioranza»,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative, e quali, per far sì che siano eliminate le anomale situazioni che verranno a determinarsi in seguito al trasferimento delle competenze civili e penali della sezione distaccata di San Pietro Vernotico presso il nuovo ufficio giudiziario di Mesagne, così come previsto dall'imminente entrata in vigore del provvedimento relativo al giudice unico.

(3-02706)

DE GUIDI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la Bosco spa di Terni, all'inizio degli anni '90, è stata rilevata dal gruppo Morandini dalla liquidazione EFIM;

che l'occupazione si ridusse, a seguito di tale transazione, da circa 350 a circa 150 unità;

che sulla gestione EFIM e sulla successiva liquidazione il Parlamento ha deciso di avviare un'inchiesta;

che la Bosco spa di Terni ha subito da allora un progressivo declino industriale e occupazionale culminato, all'inizio del 1998, nella cessazione di ogni attività;

che già in data 17 dicembre 1996 era stata rivolta al tribunale di Terni richiesta di amministrazione controllata;

che l'amministrazione controllata è stata concessa dal tribunale in data 30 giugno 1997 e revocata successivamente in data 20 maggio 1998;

che in tale arco di tempo, e quindi sotto il controllo del tribunale di Terni, l'azienda ha cessato le produzioni e ogni forma di attività e, dal marzo 1998, ha anche cessato il pagamento degli stipendi;

che in tale arco di tempo la massa debitoria è progressivamente cresciuta sia verso creditori ordinari che privilegiati fino alla totale sospensione di tutte le forniture;

che in data 10 luglio 1998 il tribunale di Terni ha dichiarato ammissibile una domanda di concordato preventivo;

che dall'ottobre 1998, a seguito di uno specifico accordo presso il Ministero del lavoro, i 90 dipendenti superstiti della Bosco spa sono in cassa integrazione;

che tale itinerario ha seriamente compromesso l'immagine, il marchio e le possibilità di ripresa di una delle più antiche e prestigiose aziende impiantistiche italiane;

che ciononostante cinque diversi gruppi industriali si sono interessati al rilevamento della Bosco e tre di essi hanno presentato offerte al tribunale di Terni al fine di acquistare o affittare lo stabilimento;

che due di tali progetti industriali sono stati giudicati pienamente affidabili dalla Sviluppumbria, la finanziaria regionale umbra a cui il Ministero dell'industria, il Ministero del lavoro e la Task-force per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio, di concerto con le istituzioni locali umbre, hanno affidato il ruolo di «advisor» nell'operazione;

che stando a quanto segnalato dai sindacati confederali e di categoria e dalle rappresentanze sindacali unitarie che vantano ingenti crediti, sia ordinari che privilegiati, l'assemblea dei creditori non è mai stata riunita per una effettiva valutazione dei piani di rilancio e delle proposte di riassetto societario;

che l'area Terni-Narni-Spoleto in cui insiste la Bosco è sede di un contratto d'area stipulato tra Governo e regione Umbria; appare evidente che la deriva consentita alla crisi industriale della Bosco è in stridente contrasto con i prioritari obiettivi di rilancio produttivo e occupazionale che sono a base del contratto d'area in questione,

si chiede di sapere:

se e come intendano attivarsi i Ministri interrogati al fine di assicurare che il riassetto societario e il rilancio produttivo e

occupazionale della Bosco avvengano in tempi rapidi e secondo criteri certi di linearità e trasparenza;

se non si ritenga opportuno, in particolare attivarsi formalmente al fine di appurare in quale modo il collasso produttivo, finanziario e occupazionale della Bosco si sia potuto verificare in concomitanza con la fase dell'amministrazione controllata e del concordato preventivo e per quale ragione, infine, l'assemblea dei creditori non sia mai stata effettivamente attivata al fine di una valutazione delle proposte più idonee ad assicurare, con la ripresa produttiva, il rientro dei crediti.

(3-02707)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DOLAZZA. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* – Premesso:

che quello dell'inquinamento acustico connesso con i centri abitati attorno al comprensorio dell'aeroporto di Varese-Malpensa, è un problema dibattuto già in epoca precedente all'emissione del discusso «editto Burlando» che ha accentrato su quest'ultimo scalo gran parte del traffico precedentemente facente capo all'aeroporto di Milano-Linate e parte di quello attestato a Roma-Fiumicino;

che è noto come forti interessi con aderenze nell'ambito del Ministero dei trasporti ed in importanti organi giurisdizionali dello Stato hanno posto in atto campagne, appoggiate da dotte consulenze, volte ad escludere o per lo meno a ritardare l'applicazione per gli aeroporti delle vigenti norme contro l'inquinamento acustico promulgate dallo Stato italiano e dall'Unione europea;

che, nel caso degli aeroporti, lo strumento d'accertamento dell'inquinamento acustico è costituito da «sensori fotometrici» (atti a misurare la quantità di rumore emesso dagli aeromobili in avvicinamento, atterraggio, rullaggio, decollo ed allontanamento);

risulta che detti «sensori fotometrici» sono posizionati e gestiti da parte dei locali gestori aeroportuali, organismi questi ultimi privi dei requisiti di indipendenza ed imparzialità indispensabili per la gestione di detti apparati, poiché comunque interessati all'aumento del traffico aereo e naturalmente ostili ad ogni misura volta in qualsiasi modo a porre vincoli alla crescita o al contenimento del traffico aereo;

che altra misura, di rilevante efficacia, nel contenere l'inquinamento acustico nelle aree prospicienti i comprensori aeroportuali corrisponde all'osservanza di appropriati criteri nel predisporre, stabilendo i tracciati strumentali *standard* dei voli in partenza ed in arrivo, l'inserimento in tali tracciati in prossimità dei centri abitati di «procedure antirumore», consistenti nell'obbligo per i piloti in comando di ridurre il regime di potenza dei motori (e conseguentemente la rumorosità) degli aeroplani in volo, adattando contemporaneamente l'assetto dell'aeromobile alla minore potenza disponibile per la durata del volo nell'area soggetta alla «procedura antirumore»;

che si tratta di un accorgimento non gradito né ai piloti, perchè accentua la complessità nella condotta del velivolo, né ai controllori del traffico aereo (obbligati a tenere conto di una differenziazione delle velocità *standard* d'allontanamento), nè alle compagnie aeree (che nelle «procedure antirumore» vedono un allungamento dei tempi di volo e quindi dei costi), né dei gestori aeroportuali per i quali dette «procedure antirumore» si risolvono in una flessione dell'impiego delle piste di volo;

che dal 1° novembre 1998 il Ministro dei trasporti e della navigazione intrattiene un rapporto di consulenza, economicamente a carico del contribuente, con l'ex direttore generale dell'Aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e della navigazione e che lo stesso Ministro non ha dato riscontro ai vari atti di sindacato parlamentare ispettivo volti a conoscere quali esigenze ministeriali avrebbero dovuto essere soddisfatte per il tramite di detta consulenza;

che nelle immediate vicinanze di molti aeroporti italiani, Varese-Malpensa compreso, s'è assistito ad uno sviluppo edilizio di dimensioni eccezionali che, se il più delle volte è legittimato da licenze comunali di costruzione, probabilmente non ha rispettato obblighi derivanti dalle servitù aeronautiche ed altre norme limitative, né ha tenuto conto delle implicazioni relative all'inquinamento acustico derivanti dallo sviluppo del traffico aereo;

che il complesso di disservizi, inefficienze, negative conseguenze di omissioni, proteste e manifestazioni di protesta, di mancato controllo sui servizi aeroportuali e sulle compagnie aeree ed altro ha raggiunto per gli utenti del trasporto aereo in Italia il limite della sopportabilità;

che l'ormai consolidata rinuncia ad ogni forma di controllo e di verifica, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dell'ambiente, sugli operati dei gestori aeroportuali e delle compagnie aeree e sugli adempimenti di pertinenza dei citati ANAV ed ENAC, nonché una diffusa acquiescenza (verosimilmente interessata) da parte di alcune amministrazioni comunali hanno generato condizioni esistenziali inaccettabili per coloro i quali sono domiciliati in prossimità degli aeroporti, in particolare Varese-Malpensa e Roma-Fiumicino,

si chiede di conoscere:

quali iniziative concrete siano state adottate dall'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV) e dall'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), anche in osservanza effettiva alle norme italiane e comunitarie, per attenuare il rumore generato dagli aeroplani in avvicinamento ed in allontanamento con sorvolo di centri abitati in prossimità degli aeroporti italiani ed in particolare di quelli di Varese-Malpensa e di Roma-Fiumicino;

in particolare quali iniziative siano state adottate per un efficace (e non condizionato dagli interessi delle società di gestione aeroportuale e delle compagnie aeree) impiego di «sensori fotometrici» nei pressi degli aeroporti;

se, nello stabilire i tracciati strumentali *standard* di partenza e di arrivo degli aeroplani, siano state tenute presente – ove possibile ed in misura adeguata – le esigenze di ridurre l'inquinamento acustico per i

centri abitati in prossimità degli aeroporti, se in questi tracciati siano state appropriatamente inserite le «procedure antirumore» sinteticamente descritte in premessa; infine, quali accorgimenti siano stati posti in atto affinché queste «procedure antirumore» siano osservate e quali sanzioni siano state previste in caso di inosservanza;

se il Ministro dei trasporti e della navigazione sia in grado di garantire che i *management* dei citati ENAV ed ENAC dispongano delle capacità necessarie per attuare entro tempi ragionevolmente brevi quegli accorgimenti – quali quelli descritti – volti a proteggere le comunità residenti presso aeroporti dall'inquinamento acustico generato da aeroplani e che finora sono stati trascurati;

se, nel perfezionare gli atti contrattuali relativi alla consulenza che il Ministero dei trasporti e della navigazione ha affidato all'ex direttore generale dell'Aviazione civile, il Ministro dei trasporti e della navigazione fosse a conoscenza del fatto che gran parte delle omissioni riguardanti l'inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti sono da addebitarsi agli uffici della Direzione generale dell'Aviazione civile quando di quest'ultima era responsabile detto, attuale consulente ministeriale;

quali controlli siano stati posti in atto al fine di garantire il rispetto delle servitù aeronautiche e quali azioni siano state avviate per addivenire alla demolizione di edifici costruiti in violazione a dette servitù;

se abbiano fondamento le ripetitive voci secondo le quali amministrazioni locali e specificate amministrazioni ministeriali, dal 1995, hanno devoluto oltre dieci miliardi di lire a remunerazione di società e/o studi sedicenti specializzati, al fine di ottenere consulenze su esigenze e soluzioni connesse con l'inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti, valse in realtà ad ottenere dal Ministero dei trasporti e della navigazione la vanificazione di ogni norma di legge antirumore.

(4-14525)

CASTELLI. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.* Premesso:

che il normale orario di lavoro per un macchinista delle ferrovie è di 36 ore settimanali, ovvero 170 ore mensili, e dopo 6 giorni di lavoro è previsto un turno di riposo di 48 ore;

che da contratto è previsto per gli straordinari un limite massimo di 89 ore all'anno e rispettando tali limiti un macchinista riesce a guadagnare circa 3 milioni al mese netti;

che è di questi giorni la notizia che un gruppo di macchinisti, un centinaio di persone, presterebbe servizio senza alcun vincolo di orario, accumulando centinaia di ore di straordinario al mese per una busta paga da 12 milioni e mezzo netti, in palese violazione dei vincoli contrattuali;

che la valutazione degli straordinari viene effettuata mediante uno strano meccanismo moltiplicatore in base al quale, per 373 ore di lavoro effettivamente svolto, ne vengono pagate 594; lo straordinario viene pagato 3 volte; la prima ora di straordinario è la nona ora giorna-

liera, ma accumulando le ore di straordinario nell'arco della settimana diviene la trentasettesima e nell'arco del mese diviene la centosettantunesima;

che a tutto ciò va aggiunto l'eventuale premio di lire 43.000 che scatta nel momento in cui un treno in ritardo viene portato a destinazione nonostante lo sforamento dell'orario di lavoro;

che in relazione allo scatto del premio diversi macchinisti hanno denunciato la tendenza di alcuni colleghi a non rispettare la velocità limite nonostante il ritardo, aumentando i minuti di straordinario così lautamente pagati;

che il suddetto gruppo di macchinisti verrebbero utilizzati dalle Ferrovie come riserva e presterebbero servizio su treni merci che viaggiano nel Nord-Est;

che nel 1998 le Ferrovie dello Stato hanno speso per gli straordinari dei macchinisti 87 miliardi di cui 64 dovuti per il meccanismo moltiplicatore applicato per valutare gli straordinari stessi,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere per porre fine al sistema descritto in premessa, che pone seri problemi sul piano della sicurezza e offende profondamente chi fa il proprio lavoro rispettando le norme del contratto;

per quali ragioni fino ad oggi non si sia intervenuti per far fronte ad una situazione, più volte denunciata e quindi conosciuta, che incide in maniera determinante sul costo del lavoro e che comunque si traduce in un assurdo sperpero di denaro pubblico.

(4-14526)

GUERZONI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Posto:

che nei territori del Centro-Nord le disponibilità previste dal decreto quota '98 sui flussi di immigrazione per cittadini stranieri non comunitari da immettere in Italia per lavoro (stagionale, a tempo indeterminato e determinato, domestico, per chiamata nominativa) sono esaurite da almeno otto mesi e risulta impossibile soddisfare le richieste delle imprese di lavoratori stranieri da assumere anche a titolo nominativo per attività fiduciarie e di custodia di impianti industriali e abitazioni e che tali richieste ascendono in tutta l'area territoriale citata ad alcune decine di migliaia, come denunciano pubblicamente le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali;

che solo nel Veneto, secondo una stima attribuita alle direzioni provinciali del lavoro e confermata pubblicamente in questi anni dal presidente e dall'assessore al lavoro della regione, le aziende richiedono almeno 7.000 lavoratori extracomunitari – nel 1998 sono stati 3.363 – dei quali circa 4.700 per i lavori stagionali nelle attività agricole e turistiche delle aree veronese, trevigiana e veneziana;

tenuto conto:

che le attività lavorative stagionali in agricoltura e nel turismo avranno il loro inizio fra poche settimane;

che la sopra descritta mancanza di mano d'opera danneggia gravemente le attività produttive e la possibilità delle imprese di fronteggiare le scadenze di consegna delle commesse assunte con conseguenti forti penalizzazioni e con il rischio di emarginazione dai mercati poichè non vi sono alternative alla assunzione di stranieri;

considerato che la domanda di mano d'opera delle imprese non potrà essere soddisfatta dagli effetti della regolarizzazione prevista dal decreto legislativo n. 401 del 1999 in quanto essa riguarda lavoratrici e lavoratori stranieri non comunitari già in Italia, già occupati o in possesso di un contratto di lavoro,

si chiede di conoscere:

le ragioni che abbiano impedito finora al Governo di adottare entro il 1998 il decreto annuale che definisce il numero massimo di stranieri da immettere nel territorio nazionale nel corso del 1999 per attività lavorative previsto all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge n. 40 del 1998;

entro quali tempi il decreto sopra citato sarà adottato e sottoposto al parere del Parlamento.

(4-14527)

MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da varie fonti risulta che la mattina di mercoledì 27 gennaio 1999 Antonio Angetti, un uomo di 42 anni tossicodipendente e affetto da HIV, detenuto presso il reparto speciale AIDS del centro clinico del carcere di Genova Marassi, è stato trovato morto nella sua cella;

che le cause della sua morte, probabilmente avvenuta durante il sonno, non sono del tutto chiare, tant'è che è stata disposta l'autopsia;

che secondo una lettera dei detenuti del reparto, pubblicata su «Panorama» del 10 febbraio 1999 e causa, nei giorni successivi, di un'accurata visita ispettiva presso il carcere del sottosegretario onorevole Francesco Corleone, le condizioni di Antonio Angetti sarebbero state gravissime e del tutto incompatibili con la permanenza in carcere;

che da circa due anni esiste presso il centro clinico del carcere di Marassi, come in alcuni altri istituti, un reparto speciale AIDS e il tribunale di sorveglianza ha stabilito in diversi casi la compatibilità, con il particolare regime di questo reparto, di detenuti altrimenti, per il loro stato di salute, incompatibili con il regime carcerario ordinario;

che le condizioni di tale reparto non appaiono equiparabili a quelle di un reparto specializzato ospedaliero, sia dal punto di vista dell'assistenza medica (con presenza per sole tre ore al giorno dell'infettivologo) che della disponibilità delle terapie farmacologiche, della qualità del vitto e delle condizioni igieniche dei locali, situati nell'ala più degradata del carcere, al punto che lo stesso Sottosegretario, al termine della visita, ne ha denunciato pubblicamente l'inadeguatezza e ha definito la situazione «intollerabile»;

che il decesso non è che l'ultimo di una serie, poichè il 21 marzo 1998 un detenuto affetto da HIV – al quale il tribunale di sorveglianza aveva negato la concessione delle misure alternative, anche successivamente ad un ricovero per meningite acuta disposta dal carcere – dal carcere di Marassi è stato ricoverato in condizioni gravissime al reparto infettivi dell'ospedale San Martino dove era morto dopo poche ore e il 27 luglio 1998 Simona Giglio, una tossicodipendente e alcooldipendente, affetta da HIV e da epatite C cronica, detenuta presso il carcere di Genova Pontedecimo, a cui il tribunale di sorveglianza aveva respinto due giorni prima la richiesta di concessione di misure alternative, in virtù di «condizioni generali soddisfacenti», è stata ricoverata in condizioni gravissime presso il reparto infettivi dell'ospedale Galliera, dove è morta il giorno successivo;

che in nessuno dei due episodi, a detta dei familiari e dei legali, le cure furono adeguate e la decisione del ricovero disposta con la necessaria sollecitudine;

che il test per l'accertamento del virus-HIV è, in base alla normativa vigente, volontario e facoltativo anche per i detenuti, ma dalla «Relazione del Governo sullo stato delle tossicodipendenze» del 1997 si apprende che sarebbe stato effettuato presso la casa circondariale di Genova sul 99,38 per cento dei nuovi giunti e dalla stessa relazione del 1996 si apprende che presso la casa circondariale di Pontedecimo sarebbe accaduto lo stesso sulla totalità dei nuovi giunti;

che il numero dei farmacodipendenti presenti nelle carceri liguri, dichiarato dal Sottosegretario, appare molto alto, poichè risultano su 1.700 presenze essere ben 700 i farmacodipendenti (di cui solo 300 a Marassi) ed altri 300 per reati di droga; inoltre a Pontedecimo, che ospita l'unica sezione femminile della Liguria, le farmacodipendenti sarebbero il 65-70 per cento e la quasi totalità dei presenti al reparto AIDS di Marassi è costituita da farmacodipendenti;

che anche i piantonamenti, in occasione dei ricoveri presso il reparto infettivi dell'ospedale San Martino, vengono svolti con grande durezza, in isolamento, con impossibilità di uscire dalla stanza per 24 ore al giorno,

si chiede di sapere:

se le condizioni di Antonio Angetti fossero al momento del decesso davvero ancora «compatibili con il regime carcerario» e se non vi siano stati nei suoi confronti omissioni e ritardi di intervento;

quali iniziative si intenda intraprendere per accertare le eventuali responsabilità, anche riguardo i due episodi precedentemente avvenuti;

se risulti al Ministro, anche in base alle gravi denunce del Sottosegretario, che le condizioni di questo reparto siano davvero idonee alla assistenza e cura di soggetti in AIDS conclamato e affetti da gravi patologie e quali provvedimenti intenda urgentemente adottare;

se non ritenga, anche alla luce di drammatici episodi avvenuti in altri istituti, meritevole di un ripensamento critico l'esperienza dei reparti speciali dei centri clinici messa in atto in questi ultimi tre anni;

se non ritenga di accertare se il diritto alla volontarietà del test HIV sia rispettato presso le case circondariali di Marassi e Pontedecimo

e se non sia il caso di chiedere espressamente alla direzione e alle dirigenze sanitarie di questi istituti che venga rispettato;

se non si ritenga inoltre di verificare se, in assenza di particolari esigenze di sicurezza e nel rispetto della legge, sia possibile alleggerire le condizioni dei piantonamenti in ospedale, consentendo almeno per alcune ore al giorno e sotto il controllo visivo del personale la possibilità di uscire dalla stanza e facilitando il contratto con i volontari delle associazioni e con i parenti.

(4-14528)

RIPAMONTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la lavoratrice invalida di 38 anni e di etnia Rom è stata licenziata dalla Parmalat di Atella, in provincia di Potenza;

che la donna era stata assunta in base alla legge sulle categorie protette e inserita nelle linee produttive e dopo soli otto giorni la direzione le ha comunicato la cessazione del rapporto di lavoro perchè «non era risultata idonea alla prova»;

che il caso sarà giudicato dal pretore del lavoro di Melfi il 23 marzo prossimo, dopo una riunione di conciliazione fallita davanti all'ufficio provinciale del lavoro di Potenza;

che la signora può di conseguenza essere ancora reintegrata nell'impiego;

che esistono, viste le attuali circostanze, gli estremi per un'accusa di triplice discriminazione: sessuale, perchè trattasi di donna, razziale in quanto Rom e sociale a causa dell'invalidità;

che l'ispettorato del lavoro di Potenza avrebbe accertato, anche sentendo le colleghe di lavoro della donna, «l'impegno e il livello produttivo pari a quello delle operaie normodotate»,

si chiede di sapere:

se risponda a verità quanto riportato dalle agenzie di stampa, e cioè che il Sottosegretario per il lavoro nonchè presidente del Comitato nazionale di parità Bianca Maria Fiorillo ha giudicato l'accaduto un ennesimo esempio discriminatorio nei confronti della donna lavoratrice;

se effettivamente lo stesso Sottosegretario del Ministero del lavoro abbia chiesto con una lettera al presidente della Parmalat Calisto Tanzi l'invio di una relazione sull'accaduto;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto segnalato in premessa ed abbia attivato ogni possibile operazione volta ad accertare l'esistenza di un atto di discriminazione;

se sia in atto un'azione per sanare questa situazione che, se di effettiva discriminazione, delineerebbe un atto gravissimo a cui occorre porre riparo con la massima urgenza;

se non si consideri infine che la mancata reazione del Ministero a queste situazioni creerebbe il convincimento nei lavoratori che non esistono tutele di fatto per i soggetti a rischio di discriminazione (sociale, sessuale o razziale che sia).

(4-14529)

MACERATINI, FISICHELLA, PACE, PALOMBO, VALENTINO, PEDRIZZI, BONATESTA, MAGLIOCCHETTI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nella mattinata del 15 marzo 1999 si è verificata presso l'Università «La Sapienza» di Roma una vera e propria aggressione ai danni di studenti universitari di destra che svolgevano attività politica connessa alle problematiche presenti nell'ambito dell'Ateneo e che diversi giovani hanno subito gravi lesioni a seguito della citata aggressione;

che l'azione delittuosa è stata compiuta da parte di alcuni facinorosi che fanno riferimento ai collettivi autonomi universitari;

che con il loro comportamento violento ed irresponsabile tali personaggi compromettono la tranquilla attività degli studenti che vivono l'università come ambiente di crescita, di confronto culturale e politico e di rispetto reciproco;

che il clima di tensione provocato da tali esagitati compromette il dialogo tra forze diverse, anzi crea limitazioni al dibattito stesso;

che la pretesa di poter controllare con la violenza e l'arroganza tutto il territorio dell'ateneo, proibendo la sola possibilità di parola a chi politicamente è avverso alle proprie posizioni, è a dir poco sconcertante,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare e i Ministri interrogati, ciascuno per le proprie competenze, intendano assumere per assicurare alla giustizia i responsabili di tali aggressioni, individuando i focolai di facinorosi che fomentano tali metodi e dando a tali elementi la meritata sanzione, il tutto per ristabilire nell'ateneo romano la civile convivenza propria del confronto democratico.

(4-14530)

DOLAZZA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il *Memorandum* d'intesa fra il Ministero italiano della difesa ed il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti relativo alle installazioni ed alle infrastrutture concesse in uso alle forze armate degli Stati Uniti in Italia, definito a Roma il 2 febbraio 1995 e privato della qualifica di segreto dal Ministro della difesa il giorno 11 marzo 1999, fra l'altro recita:

> «VI. Comando. 3 - Il comandante USA esercita comando pieno sul personale, l'equipaggiamento e le operazioni statunitensi. Egli deve preventivamente informare il comandante italiano in merito a tutte le attività USA di rilievo, con particolare riferimento all'attività operativa ed addestrativa, ai movimenti di materiali, armamenti, personale militare e civile, nonchè agli avvenimenti o inconvenienti che dovessero verificarsi. Analogamente il comandante italiano... Nel caso ritenga che le attività USA non rispettino le leggi italiane vigenti, il comandante italiano informerà il comandante USA e si rivolgerà immediatamente alle autorità italiane superiori per un parere. Le divergenze fra i comandanti, in merito all'opportunità di intraprendere una particolare operazione che non

possono essere risolte localmente, saranno prontamente sottoposte alle rispettive superiori autorità. L'avvio delle attività contestate è subordinato alla risoluzione della controversia.

«VI. Comando. 6 -.... Il comandante italiano coordina, previ accordi, tutte le questioni di interesse comune e, a tale scopo, è tenuto costantemente informato in merito a tutte le attività ed iniziative USA...

XVII. Attività addestrative-operative - 2 - Le attività addestrative-operative delle unità assegnate all'installazione devono essere preventivamente notificate alle autorità nazionali competenti, attraverso il comandante italiano o un suo delegato per i previsti coordinamenti ed approvazione secondo le procedure in vigore. Inoltre il comandante USA deve comunicare al comandante italiano il calendario annuale delle esercitazioni a cui sia prevista la partecipazione delle unità stanziali, o a qualsiasi titolo rischierate sull'installazione. Le modalità di dettaglio per detti coordinamenti ed autorizzazioni sono specificate nell'annesso...

XVII. Attività addestrative-operative - 4 - Il controllo del traffico aereo è posto sotto la diretta responsabilità dell'Italia in osservanza alle disposizioni di legge vigenti in materia e secondo i pertinenti accordi di cooperazione reciproca»;

che del *Memorandum* d'intesa di cui al comma precedente ai componenti del Parlamento è pervenuto un solo annesso, il B, relativo a «Procedura per la restituzione di installazioni e/o infrastrutture»;

che la 5ª ATAF (Allied tactical air force) è l'organizzazione della NATO, affidata al comando di un generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare italiana, sotto la cui giurisdizione ricadono tutte le operazioni aeree sull'Europa sud-orientale (inclusa l'Italia del Nord-Est) che non si tratti di un incarico onorario o del tutto formale è provato dal fatto che i due precedenti (prima del disastro del Cermis) comandanti della 5ª ATAF per le elevate qualità di comando palesate in quest'incarico vennero insigniti dell'Ordine militare d'Italia e quindi nominati rispettivamente capo di Stato maggiore della difesa e capo di Stato maggiore dell'Aeronautica;

che, sulla base di quanto riportato dal *Memorandum* d'intesa di cui sopra, le già ventilate ipotesi di gravi omissioni da parte di componenti dell'Aeronautica militare italiana in relazione alla tragedia del Cermis vanno assumendo una concreta consistenza;

che dagli atti di sindacato ispettivo sulla tragedia del Cermis ai quali le autorità di Governo hanno dato risposta è stata omessa l'interrogazione 4-14434, presentata dallo scrivente il 9 marzo 1999 anche se, conformemente a quanto sollecitato in detta interrogazione, il Ministro della difesa ha declassificato il *Memorandum* d'intesa di cui sopra, ma non ha fornito assicurazioni sul generale dell'Aeronautica militare comandante della 5ª Allied tactical air force (ATAF) all'epoca della tragedia del Cermis per quanto riguarda l'imminente «promozione» di quest'alto ufficiale a comandante in capo delle forze aeree italiane e la possibilità di accesso a documentazione con rilevanza probante;

che le personalità di Governo, le quali hanno finora risposto ad alcuni atti parlamentari di sindacato ispettivo presentati sulla sentenza assolutoria pronunciata dalla corte marziale di Camp Lejeune (Stati Uniti) nei confronti del capitano Richard Ashby (pilota dell'aviogetto dei *marines* che ha tranciato i cavi della funivia del Cermis), hanno omesso di tenere conto sia dello scenario ipotetico tratteggiato dallo scrivente in detta interrogazione 4-14434, il cui livello di ipoteticità – come anticipato – ha subìto una drastica flessione sia dopo la declassificazione del *Memorandum* d'intesa del 2 febbraio 1995, sia del contenuto del parere, espresso da parlamentari e giuristi secondo i quali, esistendo da parte dell'autorità italiana di Governo un'effettiva volontà che il capitano Richard Ashby ed i componenti del proprio equipaggio fossero giudicati in Italia, era sufficiente formulare nei loro confronti l'imputazione, peraltro non infondata, di cui al reato di interruzione di pubblico servizio; non essendo previsto dalla legislazione degli Stati Uniti questo reato, Richard Ashby ed i componenti del suo equipaggio avrebbero dovuto essere giudicati obbligatoriamente in Italia; proprio per scongiurare l'avverarsi di questa prospettiva e nell'intento di evitare il conseguente palesarsi di responsabilità da parte di autorevoli appartenenti all'Aeronautica militare italiana, le autorità del tempo avrebbero disposto – contrariamente a quanto fatto credere all'opinione pubblica – misure atte a facilitare il deferimento del capitano Richard Ashby e del suo equipaggio alla giustizia militare degli Stati Uniti dando, erroneamente, per scontato che la corte marziale americana avrebbe emesso una severa sentenza di condanna, con l'effetto collaterale di una pietra tombale sulla vicenda e sulle possibili responsabilità di appartenenti all'Aeronautica militare italiana; con il trascorrere dei giorni pervengono elementi che avvicinano sempre maggiormente questa versione dei fatti alla realtà;

che negli ultimi giorni, sulla vicenda del Cermis e relative responsabilità reali e/o presunte v'è stata una diffusione di contrastanti ed a volte incomprensibili informazioni, una diffusione che da una parte evoca i ripetuti depistaggi nella lunga storia della ricerca della verità sull'incidente di volo di Ustica e dall'altra parte fa dubitare che le fonti siano esclusivamente organismi aeronautici per l'uso di termini, espressioni e concetti tecnicamente del tutto insensati;

che indubbiamente rilevante, fra gli elementi diffusi nei giorni scorsi, il fatto che il sorvolo a bassissima quota della vallata, ove è avvenuto l'impatto fra l'aviogetto del capitano Richard Ashby ed i cavi della funivia era il settimo in un ristretto arco di tempo, il che induce a ritenere che tal genere di voli e la relativa autorizzazione (forse sottintesa) da parte dei responsabili organismi dell'Aeronautica militare italiana fosse ormai una consuetudine;

che proprio nel rispetto delle vittime della tragedia del Cermis il complesso degli interrogativi, avallati anche dalla normativa cui al citato il *Memorandum* d'intesa fra il Ministero italiano della difesa ed il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, non consente al Governo italiano di sottrarsi ad un complesso di accertamenti approfonditi ed a tutto campo, il quale finora è stato evitato,

si chiede di conoscere se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga urgente e doveroso che si proceda agli adempimenti formali volti:

ad accentrare le indagini relative alla tragedia del Cermis ed alle modalità di consegna del capitano Richard Ashby e del suo equipaggio alla giustizia militare degli Stati Uniti in una sola procura della Repubblica, diversa dalle tre (Trento, procure militari di Padova e di Bari) che finora hanno compiuto investigazioni sul caso;

a garantire l'integrità di documenti di rilevanza probante, giacenti presso il comando italiano della base di Aviano, il comando della 5ª ATAF (Vicenza), il comando delle forze aeree alleate Sud Europa, Airsouth (Napoli) ed i dipendenti centri di controllo operativo;

a verificare se pressioni e/o interventi esterni, omissioni e/o altri condizionamenti abbiano influito sul compimento degli adempimenti d'obbligo da parte della competente autorità giudiziaria, fra il verificarsi della tragedia del Cermis ed il formale affidamento del capitano Richard Ashby e dei di lui compagni di volo alla giustizia militare degli Stati Uniti.

(4-14531)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-02706, del senatore Curto, sulla nota inviata ai parlamentari brindisini da parte di numerosi avvocati e operatori della giustizia di San Pietro Vernotico (Brindisi).

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-14445, del senatore Guerzoni.